SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2004.

Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, attraverso un procedimento negoziale, con cadenza quadriennale, per gli aspetti giuridici, e biennale, per quelli economici, la definizione di un apposito Accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale si considerano rappresentative del personale diplomatico, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto il comma 3 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Viste le note n. 167445 del 5 aprile 2004 e n. 171264 del 6 aprile 2004 con le quali il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico, riguardanti l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con il quale il Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, ad «esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative all'innovazione dell'organizzazione e delle attività nel settore pubblico e al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro ovvero al Dipartimento della funzione pubblica»;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica:

1) SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri);

2) CGIL coordinamento Esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

04A05905

DECRETO DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2004.

Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate.

IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2004, con il quale al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. dott. Gianfranco Fini, sono state delegate le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate;

Visto l'art. 3, commi 83, 84, 85, 86 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), che ha istituiti il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002;

Ritenuto opportuno specificare le linee di indirizzo generale politico ed amministrativo del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in conformità alla delega ricevuta;

Decreta:

Art. 1.

Priorità politiche

1. L'attività amministrativa e la gestione del Dipartimento dovranno svolgersi in coerenza:

con le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

con le indicazioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, delegato alla materia;

con le priorità politiche contenute nel Programma triennale del Governo per la lotta alla produzione, al traffico, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope approvato il 14 febbraio 2002.

Art. 2.

Compiti

1. Sulla base delle priorità politiche di cui al precedente art. 1, il Dipartimento ha il compito di:

a) assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

b) effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo;

c) attuare le strategie di contrasto al fenomeno della tossicodipendenza, coordinando l'azione delle amministrazioni dello Stato competenti;

d) collaborare con le regioni, gli enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le organizzazioni del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti;

e) concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza;

f) predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi;

g) predisporre le opportune iniziative legislative da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

h) promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti;

i) verificare il rispetto, da parte delle amministrazioni dello Stato competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano di interventi e da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi;

j) promuovere campagne informative sugli effetti negativi per la salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze;

k) raccogliere informazioni e documentazione scientifica sulle tossicodipendenze, definendo ed aggiornando le metodologie per la rilevazione, ed elaborando, mediante la collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati anche a livello internazionale, indicazioni utili ad indirizzare le politiche di settore e la divulgazione;

l) curare la redazione della Relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

m) curare la redazione della Relazione annuale all'Osservatorio europeo sulle droghe e sulle dipendenze (EMCDDA) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

n) provvedere all'organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 3.

Obiettivi annuali

1. Nell'anno 2004, l'attività del Dipartimento dovrà essere rivolta al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere campagne informative finalizzate a far conoscere, sulla base di evidenze scientifiche accertate e condivise, i pericoli per la salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, i fattori di rischio individuali e ambientali e le opportunità di cura;

b) promuovere attività di formazione atte a qualificare le metodologie di prevenzione e cura nei servizi pubblici e del privato sociale;

c) ampliare la collaborazione con le strutture del privato sociale per realizzare un sistema di interventi integrato con il settore pubblico;

d) sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze, soprattutto tra le giovani generazioni, a partire dalle scuole elementari alle superiori, con il particolare coinvolgimento delle famiglie;

e) rafforzare la cooperazione con i partner europei;

f) ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento all'analisi ed alla valutazione dei risultati ottenuti;

g) aggiornare il Piano nazionale degli interventi, anche sulla base dei contributi delle regioni e del privato sociale;

h) predisporre la Relazione annuale al Parlamento sullo stato del fenomeno della tossicodipendenza in Italia;

i) predisporre la redazione della Relazione annuale all'Osservatorio europeo sulle droghe e sulle dipendenze (EMCDDA).

2. Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
FINI

04A05904

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 19 maggio 2004.

Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti gli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che ha cadenza quadriennale per gli aspetti normativi e cadenza biennale per quelli economici, ed i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano

nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista le note prot. OM 6161/Bis/P-4389 del 6 aprile 2004 e prot. OM 616/Bis/P-4934 del 14 aprile 2004, con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, relativi alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con il quale il Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1) SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi);

2) CISL- FPS;

3) SNADIP-CISAL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A05906

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Bilavcik Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bilavcik Maria Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 25 dicembre 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino di assistente social, come attestato dal certificato rilasciato dal Colegio de Profesionales en Servicio social della provincia di Cordoba, cui è iscritta dall'ottobre 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di licenciada en servicio social conseguito presso l'Universidad Nacional di Cordoba nel 1979;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini

dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bilavcik Maria Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 25 dicembre 1954, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04E05795

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Genovese Veneza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Genovese Veneza nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 gennaio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di assistente sociale di cui è in possesso dal 1988, conseguito presso la Universidade Vega de Almeida di Rio de Janeiro, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta dal 1991 al Conselho Regional de Servico Social di Rio de Janeiro, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Genovese Veneza, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 gennaio 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B dell'albo, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04E05796

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Dominicis Giuseppina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra De Dominicis Giuseppina, nata a Caracas (Venezuela) il 13 ottobre 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal Colegio de Bioanalistas del distretto federale dello Stato di Miranda (Venezuela) nell'aprile 1985, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che il titolo professionale di cui sopra risulta essere stato registrato presso il Ministerio de Salud y Desarrollo Social in Venezuela nel dicembre 1984;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico Licenciada en Bioanalisis conseguito presso Universidad Central del Venezuela nel novembre 1984;

Considerato che la richiedente è una professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale del 23 febbraio 2004;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Dominicis Giuseppina, nata a Caracas (Venezuela) il 13 ottobre 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia:

1) genetica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

04A05797

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Guzman Garate Begona, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti li articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Guzman Garate Begona, nata il 10 novembre 1973 a Madrid (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. l2 del

sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciatole in data 22 settembre 1999 dal «Colegio de Abogados» di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en derecho» conseguito presso la «Universidad Complutense» di Madrid il 18 settembre 1997;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Guzman Garate Begona, nata il 10 novembre 1973 a Madrid (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie indicate nell'art. 2 del presente provvedimento.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove indicate nel citato art. 2, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A05798

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Duschl Hanns Gerhard, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Duschl Hanns Gerhard, nato a Kolbermoor (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03 il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settori industriale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Dipl. Ing.» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» nel marzo 1971;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004 e del 27 aprile 2004;

Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e dell'iscrizione

nella sezione A, settore dell'informazione dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato altresì, per quanto concerne l'istanza per il settore industriale, che il richiedente non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale assimilabile a quella richiesta in Italia, e che tali lacune non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Duschl Hanns Gerhard, nato a Kolbermoor (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale nel settore industriale, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05799

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.491 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo e 26 aprile 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 121 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A05867

DECRETO 25 maggio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.491 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti il proprio decreto in data 26 aprile 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli arti-

coli 14 e 15 del citato decreto del 26 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 7 del citato decreto del 26 aprile 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A05868

DECRETO 25 maggio 2004.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.491 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede

all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddi-

sfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° giugno 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A05869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale sono stati decentrati agli uffici provinciali del lavoro i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2003, il quale prevede che non si procede alla nomina del commissario liquidatore laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solo poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni prima della data dell'ultima revisione;

Valutate le risultanze degli accertamenti svolti nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, a far data dal presente atto, senza nomina del liquidatore, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Il Nuovo Paradisino», con sede in Livorno, via delle Venezia n. 15, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Riccetti in data 10 aprile 1997, repertorio n. 8240, B.U.S.C. n. 1683/285139, codice fiscale n. 01218610499;

2) «Consorzio acquacoltura e pesca - società cooperativa a r.l.», con sede in Livorno, scali Manzoni n. 19, costituita per rogito dott. Angela Lallo in data 30 luglio 1982, repertorio n. 2339, B.U.S.C. n. 1272/193258, codice fiscale n. 00684790496;

3) «Cooperativa del Monte Pelato - società cooperativa a r.l.» con sede in Rosignano Marittimo, frazione Castiglioncello, piazza della Vittoria n. 7, costituita per rogito notaio dott. Francesco Alfieri, repertorio n. 43822 in data 17 gennaio 1979, B.U.S.C. n. 1153/164474, codice fiscale n. 00391680493.

Livorno, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: PASCARELLA

04A05814

DECRETO 19 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orchidea» a r.l., in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 aprile 2003 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'uffici ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Orchidea» a r.l., B.U.S.C. n. 1517, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola in data 8 ottobre 1979, repertorio n. 698, iscritta al n. 00447870791 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 19 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: SPINA

04A05816

DECRETO 24 maggio 2004.

Scoglimento della piccola società cooperativa «La Ginestra» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative di cui sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già assegnate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto 27 gennaio 1998 del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha elevato l'importo delle attività di natura mobiliare da liquidare al di sotto del quale — nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile — non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi, dalle quali risulta che la piccola società cooperativa «La Ginestra» a r.l., si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Vista la nota n. 1575941 del 6 aprile 2004 della divisione IV del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore della piccola società cooperativa «La Ginestra» a r.l. con sede in Macerata, via Lorenzoni n. 18 — costituita per rogito notaio Lino Valori in data 26 giugno 2000, repertorio n. 52010/6288, registro imprese n. 16699/2000 — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 24 maggio 2004

Il direttore provinciale: BUCOSSI

04A05815

DECRETO 24 maggio 2004.

Sostituzione di due membri in seno alla Commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 62 del 10 aprile 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Frosinone;

Vista la nota del 21 aprile 2004, prot. n. 0038765, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che i signori Martufi Sandro e Galei Domenico, membri della Commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato I.N.P.S. di Frosinone, devono essere sostituiti in quanto il primo è stato dichiarato decaduto dall'incarico, per assenze ingiustificate, da parte della Commissione stessa ed il secondo è deceduto;

Vista la nota n. 568 del 14 maggio 2004, con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Frosinone designa, in sostituzione del sig. Martufi Sandro, la sig.ra Michelina Longo, nata a Pastena il 1° gennaio 1947 ed ivi residente in via Gaglione n. 1;

Vista la nota del 21 maggio 2004, con la quale l'Unione provinciale agricoltori di Frosinone designa, in sostituzione del sig. Galei Domenico, il sig. Mauro Mazzocchi, nato a Paliano il 1° gennaio 1945 e residente a Frosinone in via Brighindi n. 36;

Considerato che occorre provvedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

I signori Longo Michelina e Mazzocchi Mauro sono nominati membri della Commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato I.N.P.S. di Frosinone, la prima in rappresentanza della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Frosinone e il secondo in rappresentanza dell'Unione provinciale agricoltori di Frosinone, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Martufi Sandro e Galei Domenico.

La sede dell'I.N.P.S. è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Frosinone, 24 maggio 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A05790

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2004.

Riconoscimento dei certificati di abilitazione della Gente di mare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standards of Training, Certification and Watchtkeeping for Seafarers (STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopracitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale, con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per gli uomini di mare;

Visti i decreti direttoriali:

19 giugno 2001 con il quale è stato istituito il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.);

7 agosto 2001 con il quale è stato istituito il corso di addestramento Radar ARPA - Bridge Teamwork - Ricerca e salvataggio 01A9952;

7 agosto 2001 01A9905, con il quale è stato istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere;

7 agosto 2001 01A9758, concernente la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere;

7 agosto 2001 01A9861 concernente la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici;

7 agosto 2001 01A9757 concernente la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti;

7 agosto 2001 01A9759 concernente la modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

7 agosto 2001 01A9951 concernente la modifica del decreto istitutivo del corso all'uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo;

7 agosto 2001 01A9862 concernente la modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi Radar Ad Elaborazione Automatica dei Dati (A.R.P.A.);

17 ottobre 2001 concernente la modifica della certificazione del corso antincendio di base e avanzato;

Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come modificata dalla direttiva n. 98/35/CE del 25 maggio 1998, recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive;

Visti gli articoli 4, commi 2 e 3, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, relativi alla validità dei certificati adeguati rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri e a cittadini di Stati terzi;

Considerato che il Governo italiano, avvalendosi della regola transitoria 1/15 della Convenzione STCW/95, ha posticipato l'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione medesima al 1° febbraio 2002;

Considerato che nel periodo antecedente all'entrata in vigore della Convenzione STCW/ 95 sono stati riconosciuti gli attestati di corsi di formazione effettuati presso centri di addestramento autorizzati o riconosciuti da un'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea al fine di pervenire alla data del 1° febbraio 2002 con il più elevato numero di marittimi italiani in possesso delle certificazioni IMO STCW/95, senza le quali gli stessi avrebbero trovato difficoltà ad imbarcare;

Considerato che i marittimi italiani e/o comunitari che intendono conseguire certificazioni IMO STCW/95 rilasciate dall'autorità marittima italiana devono rispettare gli stessi standard stabiliti dalla normativa nazionale vigente e che deve essere garantito un livello di addestramento omogeneo per conseguire tali certificazioni;

Considerato che allo stato attuale ciascuno Stato membro ha sviluppato un programma qualitativo di formazione che, complessivamente considerato, è stato riconosciuto dall'IMO conforme agli standard della Convenzione STCW/95;

Considerato che l'estrapolazione di cicli formativi dai vari programmi approvati dai singoli Stati membri dell'Unione europea, proprio per la loro diversità, non garantisce il raggiungimento degli standard formativi richiesti a livello internazionale;

Ritenuta altresì la necessità di precisare che, in attesa che in ambito comunitario si provveda ad uniformare i programmi di formazione della gente di mare, può essere accordata solo ed esclusivamente la convalida dei certificati adeguati rilasciati dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea per l'addestramento complessivo previsto dalla Convenzione STCW/95 e non anche quella relativa ad attestati di mera frequenza a corsi di formazione professionale, ancorché rilasciati su autorizzazione di uno Stato membro;

Ritenuto pertanto che il principio dell'automatica equiparazione contenuta nei decreti direttoriali sopra citati non possa operare, tenuto conto che nella materia in esame non sussistono presupposti e requisiti omogenei ed uniformi a livello intracomunitario;

Decreta:

Art. 1.

Convalida dei certificati

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono convalidati solo ed esclusivamente i certificati adeguati emessi dalle Autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri della medesima e rilasciati sul modello conforme all'allegato III/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 e non anche i meri attestati di frequenza di corsi di formazione ancorché propedeutici al rilascio delle abilitazioni suddette.

Il certificato adeguato è quello definito dall'art. 2, lettera *nn)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

Le domande di riconoscimento di singoli attestati di frequenza di corsi di formazione rilasciati da centri autorizzati da uno Stato membro dell'Unione europea pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il tra-

sporto marittimo e interno - ai sensi della lettera circolare prot. n. 7536 del 20 novembre 2003, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento sono disciplinate come segue:

a) per i corsi di Elementary First Aid (Primo Soccorso Elementare) l'addestramento sarà riconosciuto valido solo se il relativo attestato sarà rilasciato da uno dei soggetti indicati nei decreti direttoriali 14 dicembre 2001 e 28 marzo 2002;

b) per tutti gli altri corsi di formazione citati nella premessa del presente decreto, il riconoscimento sarà subordinato al superamento della prova attitudinale.

Art. 3.

Prova attitudinale

La prova attitudinale consiste in un esame teorico e/o pratico, a seconda della tipologia di certificazione da sottoporre a riconoscimento, volto ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei relativi requisiti di competenza.

La prova deve essere svolta presso le autorità competenti al rilascio dei titoli professionali marittimi di cui all'art. 295 del regolamento al codice della navigazione secondo i programmi previsti dai decreti direttoriali citati in premessa.

Alle autorità marittime, secondo il criterio di competenza territoriale, saranno comunicati gli elenchi dei marittimi ammessi a sostenere la prova attitudinale, che è svolta nel rispetto delle date previste per lo svolgimento degli esami per il rilascio dei titoli professionali.

Art. 4.

Disposizioni finali

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001 concernente l'istituzione del corso di addestramento radar - A.R.P.A. - Bridge teamwork - ricerca e salvataggio;

2) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere;

3) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere;

4) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti gasiere;

5) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

6) art. 3, comma 3, D.D. 19 giugno 2001, concernente il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.);

7) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

8) art. 1, comma 4, D.D. 17 ottobre 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso antincendio di base e avanzato;

9) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche al decreto 16 febbraio 1995 istitutivo del corso radar osservatore normale;

10) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche al decreto 16 febbraio 1995 istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2004

Il direttore generale: CALIENDO

04A05813

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Francisca Ortiz Vázquez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconosci-

mento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo, alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Historia del Arte», rilasciato dall'Università di Murcia il 20 luglio 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica», rilasciato dall'Università Complutense di Madrid il 5 luglio 2002,

posseduto da:

cognome: Ortiz Vázquez;

nome: Maria Francisca;

nata a: Cieza (Spagna);

il: 23 aprile 1978;

cittadinanza comunitaria (spagnola);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 61/A «Storia dell'arte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05779

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Marìa Isabel Mazzuchelli López, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente

(art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filosofia y Letras (Filología) - sección de Filología Germánica (Inglés)» rilasciato il 31 luglio 1990 dalla Universidad de Granada;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 30 giugno 1989 dalla Universidad De Granada, posseduto da:

cognome: Mazzuchelli López;

nome: María Isabel;

nata a: Barcelona (Spagna);

il: 20 marzo 1966;

cittadinanza comunitaria (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo;

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05780

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Cornelia Frick, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004 per quanto prescrive I'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», rilasciato il 3 novembre 1999 dall'Università di Vienna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 10 luglio 2003 dal «Bundesoberstufenrealgymnasium und Sport- Realgymnasium» di Salzburg, posseduto da:

cognome: Frick;

nome: Cornelia;

nata a: Bolzano;

il: 9 settembre 1975;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato (Austria) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese;

93/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

96/A «Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

97/A «Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

98/A «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05781

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Marìa Josè Ortiz Rodrigo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto intermini-

steriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filososofia y Letras - sección de Filologia Hispánica» rilasciato il 18 ottobre 1994 dalla «Universidad de Castilla-La Mancha» di Ciudad Real (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 1° marzo 1995 dalla Universidad - Instituto De Cencias De La Educación di Alicante (Spagna),

posseduto da:

cognome: Ortiz Rodrigo;

nome: Marìa José;

nata a: Villamayor De Santiago (Spagna);

il: 22 dicembre 1971;

cittadinanza comunitaria (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05782

DECRETO 19 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Margit Maria Heller, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di integrazione di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Visto il decreto direttoriale datato 22 novembre 2002 (protocollo n. 20645) di riconoscimento del titolo di formazione in possesso della persona sotto indicata quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole elementari;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento integrativo è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento integrativo atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

Decreta:

1. Il titolo di formazione costituito dal diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Lehramtsprüfung für Volksschulen», conseguito in data 30 giugno 1999 presso la «Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten» di Klagenfurt (Austria), già riconosciuto quale abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari (decreto n. 20645 del 22 novembre 2002) e comprendente anche una formazione d'obbligo per l'insegnamento della lingua inglese, posseduto da:

cognome: Heller;

nome: Margit Maria;

nata a: Villach (Austria);

il: 26 settembre 1977;

cittadinanza comunitaria (austriaca),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo per l'alfabetizzazione nella lingua inglese nelle scuole primarie.

2. Il medesimo, predetto titolo di formazione, unitamente a quello di specializzazione: «Zeugnis über den Lehrgang Lehrer/in in integrativ geführten Klassen» (Diploma sul Corso per insegnanti in classi integrate), rilasciato in data 22 febbraio 2000 dalla «Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten» di Klagenfurt (Austria), costituiscono altresì, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di specializzazione per il sostegno (monovalente psicofisici) nelle scuole primarie.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05778

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2004.

Riduzione dell'acidità totale minima del vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», per la campagna vitivinicola 2003-2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione del vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalle OO.PP. agricole, «Federazione provinciale Coldiretti di Alessandria», «Unione provinciale agricoltori di Alessandria», «Confederazione italiana agricoltori di Alessandria», in nome e per conto delle aziende vitivinicole associate, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato, da 5,5 g/l a 4,5 g/l per il vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» per la sola campagna vitivinicola 2003-2004;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte protocollo n. 5282/12.2 del 14 aprile 2004 sulla sopra citata domanda;

Considerato che l'andamento climatico del 2003, caratterizzato da una forte siccità e da un prolungato periodo di eccessive temperature, ha determinato sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando in modo significativo i valori dell'acidità totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purchè supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», per la campagna vitivinicola 2003-2004;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», per la campagna vitivinicola 2003-2004, previsto all'art. 6 del rispettivo disciplinare di produzione, è ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05740

DECRETO 25 maggio 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Colli Berici», intesa ad ottenere la riduzione a 4,5 g/l del valore minimo dell'acidità totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», con esclusione della tipologia «spumante»;

Visto il parere favorevole della regione Veneto protocollo n. 629de/48.23/4 del 6 agosto 2003 sulla sopra citata domanda;

Considerato l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi ed acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purchè supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione tecnica-amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», per tutte le tipologie della precitata denominazione, con esclusione della tipologia «spumante», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2003-2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05773

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 21 maggio 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 26 maggio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A05845

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004.

Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04. (Deliberazione n. 79/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 maggio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004) recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 49/04 (di seguito: deliberazione n. 49/04);

Considerato che:

l'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che la capacità produttiva non assegnabile sia attribuita al mercato vincolato fino alla completa operatività del mercato elettrico;

l'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04, prevede che fino alla completa operatività del sistema delle offerte, intesa come la data in cui è disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1º luglio 2004, la capacità produttiva non assegnabile sia ceduta all'Acquirente Unico e che a partire dalla completa operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima;

considerando che il regime di dispacciamento di merito economico attualmente in vigore non prevede la partecipazione attiva della domanda fino al 1º gennaio 2005;

il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede, all'art. 3, comma 1, che l'Acquirente Unico si approvvigioni, per la quota di fabbisogno residuale rispetto alle altre modalità di approvvigionamento previste nel medesimo decreto ministeriale, nel sistema delle offerte, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità; e che, il medesimo decreto ministeriale prevede all'art. 3, comma 3, che l'Autorità determini i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità;

gli esiti delle procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni n. 21/04 e n. 49/04 per la stipula di contratti di copertura dal rischio prezzo evidenziano la necessità di garantire ai clienti del mercato vincolato ulteriori forme di copertura dal rischio prezzo sugli acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte;

con nota in data 21 maggio 2004 (prot. AO/R04/1722), l'Autorità ha segnalato, tra l'altro, al Ministero delle attività produttive l'opportunità di prevedere l'estensione, al secondo semestre 2004, della cessione di una quota parte dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 al mercato vincolato, al fine di incrementare la copertura dell'Acquirente Unico dal rischio prezzo di cui al precedente alinea;

con nota in data 27 maggio 2004, prot n. 254486, il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha condiviso l'opportunità di porre in essere azioni atte a favorire una maggiore stabilità dei prezzi dell'energia destinata al maggiore vincolato, tra le quali rientra certamente l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

Ritenuto necessario:

consentire ulteriori coperture dal rischio prezzo per i clienti del mercato vincolato prevedendo che la capacità produttiva non assegnabile di cui all'art. 1, comma 1, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 13/04 sia ceduta all'Acquirente Unico fino al 31 dicembre 2004;

Delibera:

di modificare l'art. 10, comma 10.2, dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04, eliminando le parole «Fino alla completa operatività del sistema delle offerte, intesa come la data in cui è disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1º luglio 2004,» e le parole: «A partire dalla completa operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima»;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 27 maggio 2004

Il presidente: ORTIS

04A05879

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Verona. (Deliberazione n. 120/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001:

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art, 11, abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera *h)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che — nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società — pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Mestre)», per il quale indica un costo complessivo di 7.901,791 Meuro e una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 1.601,016 Meuro;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'interno del primo programma delle infrastrutture strategiche, gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura l'asse ferroviario «Milano-Verona»;

Visto il DPEF 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali è incluso, nell'ambito del citato corridoio, l'intervento «AV Milano Verona»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota 27 ottobre 2003, n. 519, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria, con allegati, sulla «linea AV/AC Milano-Verona», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni e di autorizzare il soggetto aggiudicatore a contrarre finanziamenti ponte con il sistema bancario, nelle more della stipula del contratto con Infrastrutture S.p.a., per coprire il costo delle attività e degli interventi da avviare in via anticipata, di importo complessivo di 576 Meuro;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che la «tratta AC Milano-Verona (parte lombarda)» figura inclusa nell'Intesa generale quadro sottoscritta tra Governo e regione Lombardia l'11 aprile 2003 e che all'opera risulta conferito carattere prioritario;

Considerato che la tratta veneta dell'«asse ferroviario AV/AC Milano-Venezia-Trieste» è ricompresa, nell'Intesa generale quadro stipulata tra Governo e regione Veneto il 24 ottobre 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio veneto;

Considerato che, con documento anticipato con nota 24 novembre 2003 n. SI.0019130 e consegnato, nella riunione preparatoria del 25 novembre 2003, dall'asses-

sore alle infrastrutture e viabilità della regione Lombardia, detta regione avanza alcune proposte di integrazione alle prescrizioni formulate nella citata relazione istruttoria in ordine, principalmente, agli aspetti di affiancamento tra la menzionata linea ferroviaria e l'autostrada direttissima Milano-Brescia, agli aspetti concernenti le opere di viabilità provinciale di cantierizzazione e ad alcuni profili puntuali di carattere ambientale;

Considerato che, nella medesima riunione preparatoria, il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso la disponibilità a recepire dette indicazioni in fase di progettazione definitiva, sottolineando come in tal senso sia da intendere il passo della relazione che quantifica in via di larga massima la somma residua per ulteriori opere di compensazione ambientale, in attesa dello sviluppo di detta progettazione definitiva;

Udita la relazione del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la linea AV/AC «Milano-Verona» è parte fondamentale dell'asse AV/AC Torino-Milano-Venezia — considerato elemento portante della rete ferroviaria italiana dal Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con delibera 1º febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001) — e risponde alla finalità di incrementare la quota modale del trasporto per ferrovia di passeggeri e merci;

che la suddetta linea Milano-Verona costituisce parte integrante della direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste-Lubiana e si inserisce così nella rete transeuropea ad alta velocità in costruzione, ponendosi quale componente fondamentale per lo sviluppo del V corridoio continentale di congiunzione lungo l'asse est-ovest ed assolvendo ad un ruolo di raccordo dei collegamenti ferroviari con i Paesi confinanti attraverso i valichi alpini;

che la linea ha una lunghezza di circa 112 km, inizia nel territorio comunale di Cassano d'Adda, alla progr. km 28 + 630 (come naturale prosecuzione del quadruplicamento della tratta Pioltello-Treviglio, in costruzione) termina in corrispondenza con l'intersezione con il raccordo autostradale A22, nei pressi di Verona, al km 140 + 698 ed è scomponibile in tratte dalle caratteristiche o tipologiche diverse;

che la nuova tratta risulta fortemente integrata, tramite numerose interconnessioni, alla linea storica Milano-Verona ed al resto della rete esistente;

che i nodi di Milano e Verona, che rivestono una rilevantissima funzione di impianti terminali e di centri di diramazione verso le più importanti direttrici ferroviarie nazionali ed internazionali, sono interessati da una serie di interventi di potenziamento degli impianti esistenti, in gran parte già in via di saturazione e non in grado di assorbire gli ulteriori flussi di traffico generati dalla linea AV/AC;

che la TAV S.p.a., concessionaria di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), ha depositato il progetto preliminare dell'opera, che rappresenta l'aggiornamento di precedenti progettazioni e l'oggetto della Conferenza di servizi tenuta il 19 dicembre 2002, e lo studio di impatto ambientale (SIA) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 marzo 2003 e li ha trasmessi in pari data alle regioni ed ai Ministeri ed interessati, nonché alle province di Milano, Bergamo, Brescia, Verona ed agli enti interferiti;

che la regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. 13714 in data 18 luglio 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto, formulando dettagliate prescrizioni di carattere tecnico ed in materia di compatibilità ambientale e manifestando favorevole volontà di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera con le limitazioni riportate nell'allegato *C* alla suddetta deliberazione;

che la regione Veneto — con parere di giunta n. 6015/45.01 del 23 giugno 2003, integrato con parere n. 8343/45.01 dell'11 agosto 2003 — si è espressa positivamente sul progetto, con prescrizioni;

che la medesima regione Veneto — Direzione tutela ambiente, Ufficio VIA, con deilbera di giunta n. 2810 del 18 agosto 2003, ha espresso parere di compatibilità ambientale del progetto, con prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, nella nota n. 7255 del 31 luglio 2003, si è richiamato alla necessità di tener conto, in fase di progettazione definitiva, delle osservazioni formulate dalle soprintendenze locali ed ha dettato ulteriori prescrizioni, tra l'altro richiedendo che preliminarmente al progetto definitivo venga fornita un'esauriente documentazione illustrativa degli immobili tutelati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002;

che la Commissione speciale VIA, istituita ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 190/2002, ha espresso parere positivo, con prescrizioni e raccomandazioni, proponendo — tra l'altro — l'attivazione di un programma di monitoraggio ambientale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riportato anche le osservazioni formulate da alcuni dei principali enti gestori delle interferenze, con eccezione di quelle ricomprese nel richiamato parere della regione Lombardia;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che il SIA ed il progetto preliminare risultano completi, organici ed adeguati alle procedure di cui al decreto legislativo n. 190/2002 e sottolinea altresì come lo sviluppo dell'opera sia coerente con la pianificazione regionale e si ponga invece in variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali;

che il medesimo Ministero propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto stesso ed illustra le motivazioni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate;

sotto l'aspetto attuativo:

che la realizzazione è prevista mediante affidamento a contraente generale, individuato nel consorzio CEPAV 2 sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione stipulata il 15 ottobre 1991 dalla TAV S.p.a. e che — ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 166/2002 — proseguono senza soluzione di continuità, mentre restano escluse le opere relative al nodo di Brescia per le quali è previsto separato appalto e che sono comunque ricomprese nel costo totale di cui appresso;

che è stata evidenziata la necessità di un anticipo della realizzazione di interventi relativi alla galleria di Lonato, di attività intese ad assicurare la realizzazione dei lavori nei tempi previsti mediante attuazione delle prescrizioni formulate dagli enti interessati e condivise dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di attività mirate a ridurre il rischio di allungamento di detti tempi, nonché di attività propedeutiche ai lavori;

che l'esecuzione dei lavori e delle attività da avviare in via anticipata sarà effettuata a cura del contraente generale o di terzi e che in ogni caso la TAV sottoscriverà con i soggetti esecutori appositi atti contrattuali;

che l'attivazione della linea dovrebbe avvenire alla fine del 2010;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento ferroviario, che rappresenta l'aggiornamento della stima risalente al 2001, è quantificabile in 4.720 Meuro; comprende — oltre ai costi diretti quantificati sulla base di un costo tipologico di riferimento adeguato alle peculiarità dell'opera — anche costi indiretti ed oneri generali in relazione all'affidamento al contraente generale, ivi incluse l'attualizzazione sino alla data di stipula dell'atto integrativo della convenzione e l'applicazione di una quota per imprevisti, ed è riferito anche ad opere extra-linea e di riambientalizzazione;

che il costo, come sopra quantificato è allineato a quello indicato nel Piano delle priorità degli investimenti ferroviari — edizione ottobre 2003, approvato da questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, e che non espone separatamente gli oneri per compensazione ambientale, ma che — nel presentare il «resto del sistema», costituito dall'«Asse Milano-Verona-Padova» e dal «Terzo valico dei Giovi» — riporta un importo complessivo per contingencies, di cui quota già attribuita al suddetto «Terzo valico», come da delibera di questo Comitato 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004);

che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni per opere e misure compensative dell'impatto ambientale, richieste dalle Amministrazioni nel corso dell'istruttoria, comporta oneri aggiuntivi per 384,1 Meuro, di cui 49,1 Meuro valutabili in modo sufficientemente certo, mentre il residuo, come specificato in premessa, è valutato in via di larga massima in attesa dello sviluppo delle progettazioni definitive;

che l'importo relativo ad interventi e attività da avviare in via anticipata è stimato in complessivi 576 Meuro, di cui 106 Meuro nell'anno 2004 e 470 nel 2005;

che la proposta di finanziamento delle attività da avviare in via anticipata appare coerente con la soluzione adottata da questo Comitato, con la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187/2003), per la prosecuzione della realizzazione della linea AV/AC Torino-Milano-Napoli e con la soluzione adottata per il finanziamento delle attività anticipate per l'intervento «Terzo valico dei Giovi — linea AV/AC Milano-Genova», il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 78/2003;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 4.720 Meuro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare. A tale importo è da aggiungere l'importo di ulteriori 384,1 Meuro a titolo di oneri per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, non considerati nel costo del progetto preliminare.

Nella progettazione definitiva il costo complessivo dell'opera verrà disaggregato nelle varie voci di spesa e, in particolare, distintamente articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e nella quota relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale. Verranno inoltre specificate le modalità di copertura dell'ulteriore importo di 384,1 Meuro di cui sopra.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione dei suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato *A*, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni formulate su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato *A*: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al suddetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.

2. Finanziamento attività da avviare in via anticipata

2.1. Gli interventi da avviare in «via anticipata» sono indicati nell'allegato *B*.

2.2. La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti Amministra-

zioni, nell'ambito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni.

Come previsto al comma 8 della norma per ultimo richiamata, le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima.

2.3. Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse AV/AC Milano-Verona e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento dell'asse predetto, TAV S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a. o della concedente RFI, potrà contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 576 Meuro, al netto dell'IVA, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «linea AV/AC Milano-Verona», approvato con la presente delibera.

3.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovrà essere approvato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato allegato *A*, nonché al rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 1.2 e riferirà in merito a questo Comitato. In particolare il predetto Ministero assicurerà che la Commissione speciale VIA di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002 abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma. Il citato Ministero, inoltre, curerà di verificare che in fase di redazione del progetto definitivo siano state valutate le ulteriori prescrizioni formulate dalla regione Lombardia nel documento integrativo citato in premessa.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 68

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

PARTE I

I - 1. PRESCRIZIONI

1. *Progettazione definitiva integrata nell'ambito dei corridoi infrastrutturali.*

Si prende atto che il progetto preliminare della AV depositato non tiene conto della presenza della affiancata prevista autostrada direttissima «Milano-Brescia» in quanto il relativo progetto non era all'epoca disponibile, tiene conto dell'affiancamento con il «Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari» secondo il relativo progetto di livello preliminare.

La nuova infrastruttura ferroviaria AV/AC deve essere progettata al livello definitivo in modo unitario ed integrato con le infrastrutture autostradali in corso di progettazione quali il «Raccordo autostradale diretto Brescia- Milano» («Direttissima» Milano-Brescia) l'ex s.s. 11 - 1° lotto, ed il «Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari» (Raccordo Ospitaletto-Montichiari) avendo a riferimento lo stato di definizione ed il livello autorizzativi raggiunto dai rispettivi progetti.

Per le menzionate infrastrutture stradali e per l'infrastruttura esistente autostrada A4 Torino-Venezia, nei tratti in parallelismo con la ferrovia AV, il progetto definitivo della AV dovrà garantire la definizione puntuale e congruente di tutte le opere viarie, delle opere connesse e complementari e delle opere di mitigazione ambientale.

Deve essere condotta una verifica coordinata delle interazioni plano-altimetriche della linea AC/AV con la direttissima Milano-Brescia che persegua gli obiettivi generali di massima integrazione delle due infrastrutture, una risoluzione delle criticità connesse alla viabilità provinciale interferita e un'ottimizzazione dell'inserimento ambientale delle due infrastrutture, con particolare riferimento alle aree intercluse di risulta. Per tali aree dovrà essere redatto un progetto di riqualificazione ambientale così come indicato nei punti «paesaggio» e «opere di mitigazione ambientale e paesistica».

Il soggetto aggiudicatore resta impegnato ad acquisire il progetto delle opere viarie autostradali — esistenti o pervenute ad un livello di progettazione che consenta l'elaborazione di un modello previsionale attendibile — al fine di redigere la stima degli impatti estesa non solo al tracciato ferroviario in senso stretto, ma anche alle opere connesse e complementari ed alle interconnessioni con le altre infrastrutture citate.

La realizzazione delle infrastrutture ricadenti nel medesimo corridoio deve avvenire con la contestuale realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire il minore impatto ambientale, la continuità della rete viaria provinciale, comunale e poderale, l'accessibilità ai fondi agricoli, la continuità della rete irrigua. Il soggetto aggiudicatore garantirà l'ottemperanza a tale indicazione sia mediante sottoscrizione di appositi accordi con gli enti gestori delle infrastrutture autostradali, sia avviando taluni lavori con opportuno anticipo secondo le indicazioni contenute nella relazione istruttoria.

Nel corso della procedura istruttoria il soggetto aggiudicatore ha prodotto dossier integrativi relativi al rapporto tra la linea AC e le altre infrastrutture in progetto che andranno ad attestarsi nell'ambito del corridoio infrastrutturale. Nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva le attività e le problematiche individuate nelle integrazioni saranno oggetto di specifica attuazione compatibilmente con gli sviluppi dei progetti BreBeMi e ex s.p. 19 nei frattempo esauritisi.

Studi e piani d'area.

Con riferimento alle interferenze fra il tracciato della linea AC/AV con la viabilità in progetto ed in particolar modo, per i tratti di collegamento Ospitaletto-Brescia est in affiancamento alla «ex s.s. 11 1º lotto» e per i tratti di stretto parallelismo con il tracciato del «Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari» (prolungamento s.p. 19) per la zona industriale di Capriano del Colle e il centro abitato di Flero si ritiene indispensabile la redazione di specifici piani di inserimento territoriale e mitigazione ambientale delle infrastrutture affiancate, da redigersi in forma coordinata fra TAV Spa e l'Ente gestore del progetto stradale, per approfondire le tematiche relative agli specifici ambiti territoriali.

Il collegamento ferroviario AV/AC con l'aeroporto di Montichiari, variante di tracciato descritta nel successivo paragrafo A.4.2.1, e la relativa interferenza con il progetto definitivo del prolungamento della s.p. 19 saranno oggetto di uno studio pianificatorio di adeguata scala, quale il piano d'area di Montichiari, già in fase di elaborazione e al quale si ritiene fondamentale rapportarsi.

2. *Varianti di tracciato.*

Le varianti plano-altimetriche di tracciato richieste riguardano:

1) aeroporto di Montichiari (Reg. Lombardia Allegato *A* - Prescrizione A.4.2.1:);

2) affiancamento alla autostrada direttissima Milano-Brescia in territorio di Chiari (Reg. Lombardia - Allegato *A* Prescrizione A.4.2.2. *c)*;

3) interconnessione di Brescia Ovest in comune di Ospitaletto (Reg. Lombardia - Allegato *A* Prescrizione A.4.2.2. *d)*;

4) affiancamento alla linea storica tra Sona e Sommacampagna (Regione Veneto).

Le varianti altimetriche riguardano:

A) viadotto Caravaggio (Reg. Lombardia - Allegato *A* Prescrizione A.4.2.2.a);

B) attraversamento del fiume Oglio.

Altre varianti sono invece relative a:

a) spostamento del posto di movimento e manutenzione da Pozzolengo a Montichiari.

2.1. Aeroporto di Montichiari.

La Regione Lombardia sottolinea l'importanza della previsione di uno sviluppo dell'attuale aeroporto di Montichiari a livello nazionale, con la previsione di una stazione ferroviaria AC, la cui localizzazione «... dovrà essere effettuata in accordo con le indicazioni contenute nel piano d'area della zona».

Il soggetto aggiudicatore svilupperà un tracciato, proposto dal Ministero delle infrastrutture e descritto nel testo - Parte E - avente una velocità di progetto di almeno 250 km/h.

Il progetto della tratta AV/AC includerà esclusivamente la stazione ferroviaria strettamente dimensionata per l'esercizio dei treni AV, sia nelle dotazioni impiantistiche che di accessibilità (parcheggi, luoghi commerciali, etc.); resta esclusa la realizzazione di una stazione - hub la cui progettazione e realizzazione sarà a carico del progetto dell'aeroporto.

Si auspica che il progetto integrato dell'area di Montichiari preannunciato dalla Regione Lombardia giunga tempestivamente per assicurare una ulteriore verifica della decisione ora rappresentata, non potendosi escludere che da tale verifica nasca una ulteriore soluzione ottimizzata che risponda in modo anche più esaustivo alle logiche progettuali indicate.

Qualora quanto auspicato non si attuasse nei tempi congruenti con la presente fase autorizzativa sarà consentito, in sede di approvazione di progetto definitivo, apportare le migliorie conseguenti alle verifiche ed approfondimenti anzidetti. A dette migliorie potranno corrispondere solo correzioni a ribasso del tetto di spesa definito nella presente istruttoria.

Il soggetto aggiudicatore dovrà assicurare la realizzazione del posto di movimento lungo il tracciato così da ottemperare all'indicazione regionale di cui al punto A.4.2.2h

2.2. Affiancamento alla autostrada direttissima Milano-Brescia in territorio di Chiari e Castrezzato.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà la soluzione descritta nel testo - Parte E - nell'ambito del progetto definitivo alle condizioni di seguito riportate.

b) la soluzione prescritta dovrà essere coerentemente assegnata alla direttissima Mi-Bg-Bs;

c) in relazione ai delicati problemi tecnici relativi alla presenza della trincea autostradale a fianco del rilevato ferroviario, considerato che gli stessi potranno essere esaminati solo nell'ambito del progetto autostradale nel momento in cui questo sarà sottoposto alla procedura di LO di cui al decreto legislativo 190/02, si evidenzia che la soluzione complessiva individuata («trincea autostradale e rilevato medio ferroviario») dovrà essere confermata o meno, per quanto riguarda la direttissima, in esito all'esame di tali aspetti da parte dei soggetti competenti nell'ambito della procedura autorizzativi relativa a quell'opera. Il corpo ferroviario, è comunque invariante rispetto alle soluzioni che il progetto autostradale assumerà a fronte dei suddetti problemi;

d) l'ANAS dovrà garantire la sicurezza e la stabilità del rilevato ferroviario rispetto alle criticità emerse nel corso dell'istruttoria. A tale fine, le soluzioni ai detti problemi progettate per la Direttissima dovranno essere sottoposte all'approvazione di TAV/RFI, per un parere di ammissibilità;

e) gli attraversamenti viari, idraulici e di servizi saranno realizzati a spese del soggetto in corrispondenza del cui sedime le opere vengono realizzate.

Per quanto attiene il coordinamento dei lavori e l'armonizzazione dei progetti si rinvia a quanto detto nelle prescrizioni di carattere generale.

Si prescrive, inoltre, l'accoglimento della variante planimetrica al tracciato della linea AC con spostamento verso sud dell'asse ferroviario tra la pk 63 e la pk 65 circa, al fine di facilitare l'inserimento della barriera di Castrezzato del progetto stradale.

2.3. Ospitaletto - Interconnessione di Brescia Ovest.

L'interconnessione di Brescia Ovest si svilupperà secondo la proposta alternativa descritta al punto 1.2.6 della Parte E, che vede l'interconnessione di Brescia Ovest affiancarsi alla linea storica più ad ovest di circa 1 km rispetto al tracciato del progetto preliminare, aggirando a nord e ad ovest l'insediamento della Onlus «Comunità Fraternità» mediante una leggera modifica planimetrica.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore dovrà sviluppare il progetto definitivo con approfondimento degli aspetti idraulici, in accordo anche con le autorità consortili di bacino, e paesaggistiche, in virtù della presenza dell'emergenza architettonica costituita dal Santuario della Madonna di Lovernato.

Dovranno essere previsti interventi, nell'ambito dell'area della ONLUS Fraternità, atti a preservare le strutture esistenti ed a compensare gli eventuali impatti sull'area; dovrà altresì essere previsto di mettere a disposizione della ONLUS per l'ampliamento delle attività produttive le eventuali aree reliquari che dovessero risultare come conseguenza dell'acquisizione del sedime della ferrovia AV. Debbono restare comunque garantite le condizioni generali per l'effettuazione degli espropri ed il riconoscimento degli indennizzi dei danni già richiamati nelle prescrizioni generali.

Con la presente prescrizione si considerano superate le richieste contenute nel parere della Regione Lombardia relative alle interferenze viarie comuni con il progetto dall'ingresso in Brescia della s.s. 11.

2.4. Affiancamento alla linea storica tra Sona e Sommacampagna.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi il progetto definitivo con un tracciato in affiancamento a sud della linea storica esistente, quest'ultima restando invariata, previa verifica dei diritti di terzi interessati allo spostamento del tracciato, come richiesto nella lettera 8343/45.01 dell'11 agosto 2003 della giunta regionale - Regione Veneto, ed alla risoluzione delle interferenze.

Il soggetto aggiudicatore provvederà al mantenimento dell'attività produttiva della ditta ANCAP assicurandone la tempestiva rilocalizzazione in anticipo rispetto al programma dei lavori depositato.

2.5. Viadotto Caravaggio.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi il progetto definitivo recependo la richiesta di abbassamento del viadotto Caravaggio mediante sostituzione dell'impalcato in cap a quattro cassoncini con un impalcato a solettone in corrispondenza dello scavalco della linea ferroviaria Treviglio-Cremona, al fine di ottenere un abbassamento del viadotto di circa 1 m ed una riduzione della lunghezza complessiva dello stesso da 1097,80 m a 872,80 m.

2.6. Attraversamento del fiume Oglio.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi il progetto definitivo recependo la richiesta di abbassamento del viadotto Oglio, finalizzata a ridurre l'impatto sul territorio e lo sviluppo dell'opera d'arte di attraversamento, mediante abbassamento del profilo longitudinale tra la pk 52+000 e la pk 55+800 circa, e riduzione della quota d'imposta del viadotto «Oglio».

Per la determinazione della quota del viadotto sul fiume Oglio, che comporta anche la riduzione del rilevato di approccio al viadotto stesso, non si condivide il criterio di scendere fino alla quota prevista dalla prevista infrastruttura autostradale «Direttissima Mi-Bs» (in quanto non ancora nota), bensì si prescrive che l'abbassamento avvenga a quote compatibili con le prescrizioni idrauliche.

2.7. Spostamento del posto di movimento e manutenzione da Pozzolengo a Montichiari.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi il progetto definitivo recependo la richiesta formulata dalla Regione Lombardia di eliminazione del PM di Pozzolengo, a condizione che il successivo sviluppo progettuale e gli accordi con gli enti locali in relazione al piano d'area citato al capitolo 1 - Varianti di tracciato, non impedisca di inserire il previsto nuovo PM a Montichiari in prossimità della nuova stazione a servizio dell'aeroporto di Montichiari di cui alla prescrizione par. 2.1.

3. *Viabilità.*

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore preveda, nello sviluppo del progetto definitivo, la realizzazione degli interventi di adeguamento della viabilità interferita come dettagliata al seguente paragrafo.

Per la viabilità di cantierizzazione, interessante anch'essa viabilità provinciale esistente o di progetto, si rimanda al punto 4 seguente.

3.1 Autostrada direttissima Milano-Brescia (Soc. BreBeMi).

In sede di progetto definitivo il soggetto aggiudicatore svilupperà — in accordo con il progettista dell'autostrada stessa — la risoluzione delle interferenze viarie in comune con l'affiancata autostrada direttissima Milano-Brescia (BreBeMi) una volta definito e conosciuto il tracciato dell'autostrada stessa. In particolare ottimizzerà le richieste valutate come condivisibili relative ai punti:

b) svincolo di Caravaggio;

c) aree di servizio Caravaggio;

f) tratto fiume Serio;

k) variante Castrezzato;

Inoltre per il punto *d)* Interconnessione di Treviglio Est, oltre a quanto sopra riportato, si prescrivere il mantenimento della quota attuale.

Per i punti relativi a futuri svincoli autostradali, ad eccezione dello svincolo di Caravaggio di cui sopra, quali:

a) svincolo di Treviglio: pk 32+000,

e) svincolo di Bariano: pk 41+000,

g) svincolo di Romano di Lombardia: pk 46+000,

h) svincolo di Calcio e Antenate: pk 53+000,

l) variante stradale di Rovato, pk 64+500 - pk 68+000,

si prescrive di intervenire in via preferenziale sull'infrastruttura stradale in quanto più flessibile dell'infrastruttura ferroviaria, ciò anche a vantaggio della economicità dell'intervento.

Si rimanda infine ai capitoli specifici per i punti *i) j)* e *m).*

i) viadotto sul fiume Oglio: compreso nella prescrizione di cui al punto A.4.2.2.c riportata cap 2.6.

j) comuni di Chiari, Castrezzato e Rovato: cap 2.3.

m) svincoli di Cazzago e Travagliato: compreso nella prescrizione di cui al punto A.4.2.2 d «variante plano-altimetrica nel comune di Ospitaletto» riportata nel cap 2.2.

3.2. Raccordo autostradale Ospitaletto-Poncarale-Montichiari (ex s.p. 19 - Soc. ACP).

Il soggetto aggiudicatore svilupperà la risoluzione delle interferenze viarie in comune con il raccordo autostradale Ospitaletto-Poncarale-Montichiari di Autostrade Centro Padane, già presentato a codesto Ministero per l'approvazione a livello definitivo e per il quale è in corso la Conferenza dei servizi, in sede di progetto definitivo, in maniera coordinata tra le due infrastrutture.

Per quanto riguarda la viabilità interferente con il PM di Travagliato il soggetto aggiudicatore recepirà in sede di progetto definitivo la richiesta di spostamento del sottovia, introducendo due gallerie artificiali e riducendo lo sviluppo della rampa di accesso al raccordo autostradale ex-SP19 a carico di ACP.

Per quanto riguarda la variante planimetrica di Capriano del Colle, la stessa non modifica il tracciato ferroviario proposta; pertanto il soggetto aggiudicatore recepirà, in sede di progettazione definitiva integrata con ACP, il diverso sviluppo planimetrico della sede autostradale, e produrrà lo studio d'area richiesto dagli enti locali sempre in maniera coordinata con Autostrade centro padane.

Per quanto riguarda la variante altimetrica nel Comune di Flero, prescritta al fine di risolvere l'interferenza con lo svincolo omonimo e valutata non condivisibile, si prende atto che Autostrade centro padane, nel corso della propria Conferenza dei servizi del 24-09-03 per il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari ha proposto una soluzione descritta nel testo - parte E - che è stata condivisa, in tale sede, dalla regione Lombardia. Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo su tale proposta.

Per quanto riguarda l'area dell'aeroporto di Montichiari, la progettazione definitiva andrà rivista con regione, provincia di Brescia, e Società Autostrade centro padane nell'ambito del piano d'area di Montichiari citato al presente cap. 1 - studi d'area.

3.3. Autostrada A4 Milano-Brescia (Soc. Autostrade per l'Italia S.p.a.).

Il soggetto aggiudicatore svilupperà nel progetto definitivo i provvedimenti richiesti dalla società concessionaria per la fase di esecuzione lavori riportati al punto E, in particolare per quanto concerne la sicurezza e la regolarità di esercizio autostradale durante la fase di costruzione della linea ferroviaria AC. In particolare saranno sviluppati le modalità costruttive, le modalità di smaltimento dell'acqua della piattaforma stradale in fase provvisoria e le modalità di sistemazione, in fase provvisoria, della viabilità poderale che si affianca alla linea storica.

3.4. Autostrada A4 Brescia-Verona-Padova (Soc. Autostrade BSPD).

Il soggetto aggiudicatore svilupperà la risoluzione delle interferenze viarie in accordo con ANAS Spa e la società autostradale concessionaria in sede di progetto definitivo, secondo le indicazioni fornite dalla medesima società autostradale.

Per quanto riguarda la richiesta della regione Lombardia circa la predisposizione della quarta corsia, per la quale non risulta un'analoga richiesta da parte di ANAS Spa e della società autostradale concessionaria, si prescrive che nel progetto definitivo non dovranno essere modificati i confini dell'attuale proprietà dell'autostrada definita dalla recinzione.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà nel progetto definitivo, i provvedimenti richiesti dalla società concessionaria come prescrizioni in fase di esecuzione lavori riportati al punto E, in particolare per quanto concerne la sicurezza e la regolarità di esercizio autostradale durante la fase di costruzione della linea ferroviaria AC.

3.5. Viabilità provinciale esistente.

Per quanto riguarda la variante alla s.s. 498 nei comuni di Covo e di Antegnate, oggetto di specifica prescrizione da parte della regione Lombardia, il soggetto aggiudicatore recepirà la richiesta di un nuovo posizionamento del cavalcaferrovia lungo la «Gronda Ovest» di Antegnate subito ad ovest della C.na Ortaglie e lo scavalco della linea AC alla pk 48+887 circa. La rampa nord del cavalcaferrovia si chiude sulla ex s.s. 498 in comune di Calcio circa 200 m più a nord rispetto alla rotatoria prevista dalla provincia.

Per quanto riguarda la viabilità provinciale interferita, il soggetto aggiudicatore svilupperà la progettazione secondo le indicazioni riportate nel parere della regione, adottando, per le opere di scavalco, ove possibile, pendenze delle rampe inferiori al 5% non potendo però escludere la necessità di adottare pendenze superiori in situazioni singolari ove questo si renda necessario.

Non si valuta condivisibile la richiesta relativa alla manutenzione degli impalcati, dei manufatti e degli impianti in quanto non possono essere messi in carico del soggetto aggiudicatore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture, dei sistemi di sicurezza, dell'impiantistica elettrica dei manufatti insistenti sulla viabilità interferita. Nel merito si adotteranno tra le parti criteri e convenzioni analoghi a quelli già in essere su altre tratte AC.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà, a livello di progettazione definitiva, la risoluzione delle interferenze viarie secondo le piattaforme stradali come definite al punto E; ciò in accordo con gli enti locali interessati ANAS Spa e le società concessionarie dei vari raccordi autostradali interferiti, siano essi raccordi esistenti o di progetto.

4. *Cantieri.*

4.1 Viabilità di cantierizzazione.

In via generale, per quanto concerne il progetto di cantierizzazione ed i relativi interventi di adeguamento della viabilità, il progetto definitivo prevederà il mantenimento in esercizio della viabilità attuale.

La viabilità di cantiere fissata nel progetto preliminare è stata sviluppata tenendo conto delle criticità di attraversamento delle aree urbanizzate e delle necessità effettive e reali del piano di cantierizzazione.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi nel progetto definitivo la viabilità indicata nel progetto preliminare per quanto previsto nella regione Lombardia e nella regione Veneto con le seguenti modalità:

A) Regione Lombardia: il soggetto aggiudicatore realizzerà come intervento funzionale alla cantierizzazione, nelle caratteristiche geometriche ed estensione descritte nella delibera della regione Lombardia, la seguente viabilità:

N°	Descrizione
4	ex SS 591 variante di Banano e Morengo
5	ex SS 11 variante all'abitato di Sola e Isso
6	ex SS 498 variante di nord di Romano di Lombardia
9	ex SS 11 variante sud di Calcio
11	Variante est di Urago d'Oglio
14	Riqualificazione strada Ghedi-Borgosatollo (solo tratto di nuova viabilità di 1,5 km)

Per la realizzazione di tale viabilità la regione dovrà curare il coordinamento delle attività degli EELL e di terzi interessati finalizzato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla cantierabilità ed esecuzione dell'opera. Il tutto dovrà essere reso disponibile alla TAV in tempo coerente con il programma generale dell'opera. Diversamente TAV sarà autorizzata ad utilizzare senza alcun onere e restrizione la viabilità corrente. Si condivide che la viabilità destinata alla cantierizzazione debba essere realizzata anticipatamente così da poter essere funzionale fin dall'inizio dei lavori. Pertanto valuta positivamente l'inserimento di tali opere tra le attività di cui anticipare l'esecuzione. Si prescrive altresì che la viabilità venga messa a disposizione degli enti competenti con un anno di anticipo rispetto l'attivazione della tratta ferroviaria, e comunque previa verifica tra il soggetto aggiudicatore ed il realizzatore dell'opera dell'ammissibilità del traffico promiscuo (traffico ordinario e di cantiere) sulla stessa.

Quanto alla seguente viabilità, posta a carico dal soggetto aggiudicatore a titolo di compensazione:

Nº	Descrizione
1	Variante ex SS 472 da Arzago d'Adda al nuovo casello di Treviglio
2	Tangenziale Ovest di Caravaggio (Nuova viabilità)
3	Adeguamento ex SS 11 in corrispondenza di Mozzanica
7	ex SS 498 variante sud di Antenate
8	ex SS 11 variante comune di Antenate
10	ex SS 498 variante ovest di Antenate
14	Riqualificazione strada Ghedi-Borgosatollo (tratto di adeguamento in sede)

Il soggetto aggiudicatore pagherà alle due provincie, per la totalità degli interventi menzionati, le somme omnicomprensive, fisse e invariabili, che saranno valutate a parte ed in maniera distinta rispettivamente per la provincia di Bergamo e per la provincia di Brescia. Il pagamento verrà erogato direttamente da TAV a ciascun ente provinciale nelle seguenti modalità:

10% a titolo di anticipo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera ferroviaria;

30% all'aggiudicazione del primo bando di gara;

30% al raggiungimento del 50% dell'avanzamento complessivo dei lavori;

25% al raggiungimento del 80% dell'avanzamento complessivo dei lavori;

rimanente 5% al collaudo dell'ultimo tratto di viabilità.

Per quanto riguarda la ex SS 472 (viabilità n. 1 Prov. BG), si prescrive che l'esecuzione del ramo nord come di sopra definito, dal casello di Treviglio alla SS 11, possa essere assegnata dalla provincia alla TAV in quanto funzionale alla cantierizzazione, riducendo in proporzione il contributo da TAV alla Provincia:

B) Regione Veneto: il soggetto aggiudicatore realizzerà, in parte come intervento funzionale alla cantierizzazione e in parte come intervento di compensazione, la variante della ex S.S. 11 nelle caratteristiche geometriche ed estensione descritte nella delibera della regione Veneto.

Si raccomanda che il soggetto aggiudicatore pervenga a concordare con la regione e la provincia di Verona che la progettazione e l'esecuzione dell'asse viario in oggetto venga attuata a cura della provincia stessa dietro contribuzione della TAV che sarà valutato a parte. Le modalità di pagamento saranno simili a quelle definite con la regione Lombardia per le province di Bergamo e Brescia.

4.2. Piano di cantierizzazione.

Il progetto definitivo produrrà un piano particolareggiato della cantierizzazione con l'approntamento, la gestione, la mitigazione comprensiva della sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori.

In particolare il progetto definitivo conterrà:

A) l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere rispetto ai pozzi per uso potabile, alle zone di tutela assoluta la pianificazione della viabilità di cantiere al fine della minimizzazione delle interferenze con la viabilità esistente; solo dove necessario e coerentemente con il piano di cantierizzazione, al fine di evitare l'attraversamento dei centri abitati, saranno previste varianti stradali;

B) l'identificazione della vegetazione da sopprimere temporaneamente e da ripristinare a fine lavori rispettando le ubicazioni originarie;

C) la progettazione del recupero delle aree di cantiere e delle relative mitigazioni in relazione a specifiche esigenze territoriali e in accordo con le amministrazioni locali e gli enti parco;

D) le indicazioni atte a garantire l'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, la bonifica prima della sistemazione finale;

E) uno specifico studio che valuti la qualità dei corsi d'acqua limitrofi alle aree di cantiere, le disponibilità idriche prelevabili nei diversi mesi dell'anno in funzione del mantenimento della vita acquatica e delle altre esigenze di prelievo, con particolare riferimento sia ai periodi di magra che all'uso consistente per fini irrigui in agricoltura, specie nel semestre estivo. I prelievi dovranno comunque essere concordati con i relativi enti competenti;

F) l'analisi dei sistemi di mitigazione in fase di cantiere con la localizzazione delle vasche di decantazione e le aree di stoccaggio di oli e carburanti;

G) la stima di massima dell'entità dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, identificando gli impianti di destinazione;

Per quanto riguarda al richiesta di dettagliare la cantierizzazione si osserva che:

a) nell'ambito della progettazione definitiva, laddove le aree dedicate alla cantierizzazione saranno consolidate e meglio definite per quanto riguarda le attività, le lavorazioni e gli impianti ivi allocate, saranno prodotte le relazioni ambientali della cantierizzazione con il progetto delle opere di mitigazione da allestire.

b) Il cantiere operativo n. 32, ubicato alla progressiva di linea 120+500 circa, è destinato alle funzioni operative di realizzazione di due opere importanti:

galleria artificiale realizzata con scavo a cielo aperto Santa Cristina;

galleria artificiale con tratto di scavo in naturale del Frassino.

Alla luce dell'importanza strategica del cantiere, pur nel rispetto del contenimento dell'impatto che tale cantierizzazione comporta sul territorio, risulta necessario il mantenimento della collocazione proposta nel progetto preliminare. In sede di progettazione definitiva dovrà essere perseguito l'obiettivo di minimizzare il disturbo all'ambiente circostante mediante un ridimensionamento della attuale superficie. Tale ridimensionamento sarà quantificato in funzione della necessità di assicurare la massima condizione di sicurezza nello svolgimento delle attività di costruzione nonché limitando al massimo la presenza di strutture e impianti all'interno dell'area.

Per quanto riguarda la richiesta di realizzare le strutture fisse di cantiere esterne ai centri abitati e sviluppare i relativi interventi di mitigazione, si prevede che lo sviluppo della progettazione definitiva dovrà portare all'individuazione di soluzioni tecniche idonee e di maggiore dettaglio.

Le misure per l'abbattimento delle polveri, in particolare a tutela delle aree agricole (vini DOC e aree pregiate), saranno oggetto di ulteriore dettaglio nel corso della progettazione definitiva, attraverso il consolidamento delle scelte localizzative delle aree di cantiere e all'approfondimento del carico specifico rispetto alle lavorazioni previste.

4.3 Esecuzione lavori.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo ed il piano di monitoraggio ambientale recependo le prescrizioni contenute nella delibera della regione Lombardia, allegato B, punto 16, fermo restando l'impostazione ed i contenuti del progetto preliminare, in accordo con gli enti territorialmente interessati ove richiesto dalla prescrizione stessa.

Per quanto riguarda la richiesta di limitare la fase di cantiere al periodo novembre-febbraio in adiacenze alle aree a parco, la stessa non è accoglibile in quanto comporterebbe una dilatazione dei tempi di costruzione dei viadotti fluviali con allungamento dei tempi a vita intera dell'opera. Si prescrive che il soggetto aggiudicatore si impegni ad ottimizzare e minimizzare l'occupazione di aree site in ambiti parco, destinate alla cantierizzazione dei viadotti fluviali, e ciò sia dal punto di vista dell'occupazione di suolo, che della durata temporale del cantiere stesso, nello spirito della richiesta formulata dalla regione Lombardia.

5. *Cave e discariche.*

Il soggetto aggiudicatore, nello sviluppo del progetto definitivo terrà conto delle seguenti prescrizioni:

a) la programmazione dei flussi di materiale inerte (prelievo e smaltimento) tenderà, per quanto possibile, a soddisfare i fabbisogni mediante le risorse disponibili nei singoli territori provinciali;

b) sarà verificata la distribuzione delle risorse rispetto a quanto in corso di definizione per il piano cave provinciale di Brescia, riferita a porzioni di A.T.E. individuati dal piano cave di prossima approvazione, o, per soli casi particolari, a porzioni territoriali limitrofe agli ambiti stessi, in relazione al rapporto già noto tra disponibilità e fabbisogno, si ritiene che non potrà essere evitata l'apertura di nuove cave in porzioni di territorio diverse dagli ATE già individuati dal piano, come richiesto dalla prescrizione, e per le quali si procederà ad uno studio di compatibilità ambientale.

c) sarà condotta la valutazione della disponibilità dei materiali nei vari siti di cava, distinguendo il quantitativo estraibile autorizzato in fase di approvazione di piano cave e la quantità residua di giacimento;

Posto quanto sopra, il soggetto aggiudicatore dovrà comunque approvvigionarsi negli ambiti più facilmente accessibili al fine di limitare i costi ed evitare turbative di mercato. Inoltre, per quanto attiene la selezione, l'approvazione da parte di terzi e la qualifica delle cave autorizzate, si esprime la preoccupazione connessa con il rischio di indurre ritardi sul progetto. Pertanto si ritiene che tale attività debba, compatibilmente con le cifre messe a disposizione dal CIPE per la totalità delle attività anticipate e con le priorità delle stesse, essere anticipate al fine di contenere il rischio di allungamento della durata dei lavori.

Si prescrive inoltre che:

d) la localizzazione di eventuali cave di prestito in territori consortili, dovrà essere preventivamente concordata con i consorzi di bonifica;

e) per ciascuno dei siti individuati dovrà essere redatto uno specifico progetto, corredato di indagini geologiche e geotecniche finalizzate ad accertare la disponibilità e l'idoneità dei materiali inerti, ad al progetto di recupero delle aree ad intervento estrattivo terminato;

f) al fine di limitare l'escavazione del materiale vergine il soggetto aggiudicatore, nella salvaguardia delle caratteristiche tecniche atte a soddisfare gli standard prestazionali del capitolato per la realizzazione delle linee ferroviaria AC/AV, utilizzerà per quanto possibile inerti provenienti da recupero, in particolare per la realizzazione di rilevati stradali.

Per quanto riguarda la variante planimetrica relativa all'aeroporto di Montichiari si rimanda al punto specifico del presente allegato.

6. *Elettrodotto ed elettromagnetismo.*

Il progetto definitivo sarà redatto sulla base del progetto alternativo proposto dal soggetto aggiudicatore in risposta alla prescrizione della regione Veneto, e terrà conto di tutte le interferenze e dei possibili impatti generati, con particolare riguardo alle condizioni di esposizione ai campi elettromagnetici ed alle conseguenti misure di mitigazione necessarie.

Il progetto sarà rappresentato su una cartografia adeguatamente rappresentativa delle distanze limite dalle linee di alimentazione elettrica per il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico ammissibili su tutto il percorso, nonché dei ricettori in condizione critica di esposizione.

In relazione all'elevato costo dell'elettrodotto interrato rispetto a quello di un elettrodotto tradizionale, ed in considerazione che non sono pervenute specifiche osservazioni in sede istruttoria alle varianti già previste nel progetto preliminare, si prescrive di evitare ulteriori varianti nel corso dello sviluppo del progetto definitivo. Qualora queste dovessero essere inevitabili a motivo degli approfondimenti da espletare e/o di modifiche della normativa, si provvederà ad esse nel modo meno impattante per il territorio e nei limiti consentiti dal limite di spesa del progetto, eventualmente ricorrendo ad elettrodotto interrato.

Il progetto degli elettrodotti, degli impianti trasmittenti e delle sottostazioni elettriche dovrà essere sviluppato in modo da rispettare i valori prescritti dalla normativa di legge vigente e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici idonei a minimizzare l'esposizione della popolazione.

In fase di sviluppo del progetto definitivo, si dovrà procedere ad una serie di misure negli edifici posti in prossimità di elettrodotti (di progetto) per verificare se le radiazioni non siano superiori a quelle di legge.

Dovranno essere individuati gli elettrodotti interferiti dalle linee di alimentazione previste a servizio dell'infrastruttura.

Nello specifico, per quanto riguarda la regione Veneto, la nuova ipotesi di sistema di alimentazione della linea citata, permette di eliminare totalmente gli interventi di potenziamento dell'elettrodotto esistente e le necessarie varianti individuate in territorio Veneto, pur confermando la nuova SSE di Sona, presso la stazione di Sommacampagna.

7. *Geologia, idrogeologia ed acquiferi.*

Il tracciato interessa aree caratterizzate dalla presenza di fontanili, punti di captazione destinati al consumo umano e zone ad elevata vulnerabilità; pertanto, in corrispondenza di questi ambiti, dovranno essere effettuati approfonditi studi idrogeologici finalizzati, tra l'altro, a determinare eventuali interferenze negative in termini sia di qualità delle acque, sia di eventuali variazioni indotte al regime delle falde sotterranee. Si precisa che nel caso di accertata interferenza con le acque sotterranee il progetto dovrà prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantirne la tutela.

Dovrà essere garantito il mantenimento dei fontanili presenti nel territorio. In via generale le teste e le aste dei fontanili interessati dalla linea A.C. dovranno essere ricostruiti in vicinanza di quelli soppressi, conservando le dimensioni e la profondità di scavo degli esistenti, mentre le relative sponde dovranno essere rinaturate con specie erbacee, arboree e arbustive tipiche degli ambienti di fontanile.

Particolare attenzione andrà posta alla presenza di falde e ai possibili problemi connessi al loro drenaggio in corrispondenza di gallerie e trincee. Tali problemi, relativi alla parte di tracciato ricadente nell'arco morenico del Garda, possono avere effetti negativi sull'alimentazione delle sorgenti e su eventuali fenomeni di subsidenza. Problematica simile la si riscontra in corrispondenza della vicinanza del tracciato al laghetto della Madonna del Frassino, in quanto la galleria progettata nel tratto in questione potrebbe creare interferenze con la capacità del corpo idrico.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo con particolare attenzione le interferenze che l'opera potrà avere con il suolo e sottosuolo e con l'assetto idrogeologico locale, in particolare per la presenza di falde e per i possibili problemi connessi al loro drenaggio in corrispondenza di gallerie e trincee. Particolare attenzione sarà posta nelle aree critiche sopra richiamate, relative alla parte di tracciato ricadente nell'arco morenico del Garda, ed in corrispondenza della vicinanza del tracciato al laghetto della Madonna del Frassino.

Dovranno comunque essere effettuate tutte le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche secondo le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto Ministeriale 11 marzo 1988 e successiva circolare ministeriale n. 30483 del 24 settembre 1988, essenziali per verificare la validità delle ipotesi progettuali e per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori.

Il progetto dovrà essere conforme a quanto prescritto nelle norme tecniche di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, che definisce la nuova classificazione sismica del territorio nazionale.

Per quanto riguarda le soluzioni per prevenire l'inquinamento di falde nelle aree di cantiere delle gallerie e le misure di abbattimento dei potenziali impatti, si prevede che lo sviluppo della progettazione definitiva dovrà portare all'individuazione di soluzioni tecniche idonee e di maggiore dettaglio.

8. *Acque superficiali.*

In sede di progetto definitivo, per le nuove opere di attraversamento (ivi comprese le opere in ampliamento) dei principali elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel PAI e del reticolo idrografico minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato B della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868, dovrà essere effettuata la valutazione di compatibilità idraulica, redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19, primo comma, delle NdA e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6645.

Le valutazioni di compatibilità idraulica di cui all'art. 38 delle NdA del PAI contenute nello studio di impatto, relative all'attraversamento delle fasce A e B dei corsi d'acqua, dovranno essere sottoposte a specifico parere dell'Autorità di Bacino ai sensi del punto 1.3 della «Direttiva contenete i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B».

Per l'attraversamento dei fiumi Mincio e Tione, dovrà essere ottenuto il necessario provvedimento autorizzativo al progetto definitivo da parte del competente ufficio regionale del Genio Civile; in particolare l'attraversamento dovrà avvenire in modo da minimizzare le interferenze con il flusso idrico durante le piene. Inoltre dovrà essere redatta una relazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 che valuti le interferenze dell'intervento con l'attuale regime idraulico e con le condizioni di rischio idraulico presenti e individui necessari interventi compensativi. In particolare, dovrà essere garantita la permeabilità della struttura al naturale deflusso delle acque sia superficiali che profonde e verificato che non si determinino significativi incrementi dell'afflusso delle acque meteoriche nella rete superficiale.

Le interferenze irrigue ed i frazionamenti dei mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala (rilievo planimetrico ed altimetrico); dovrà essere redatto uno specifico progetto delle opere idrauliche-irrigue necessarie per risolvere le interferenze causate dall'infrastrnttura. Tale progetto, che dovrà soddisfare i criteri di dimensionamento impartiti dalla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, dovrà prevedere:

il raccordo delle nuove opere alla rete esistente, mediante rivestimento esteso alla fascia di rispetto ferroviaria;

il rivestimento in cls dei tratti di canale in sede nuova;

l'esclusione di manufatti a Botte - Sifone, ove possibile;

la ricucitura della viabilità accessoria interferita al fine di garantire la possibilità di ispezione e manutenzione delle opere progettate e l'accesso ai fondi ed alla rete irrigua minore;

la realizzazione di sottopassi o sovrappassi di grandi dimensioni associati ai manufatti idraulici più importanti, per costituire passaggi ecologici e collegamento alla viabilità di servizio della rete irriguo - idraulica;

l'irrigazione dei terreni frazionati;

le nuove opere di colo dei terreni e di collegamento necessarie per evitare il ristagno delle acque;

la ricucitura delle opere pluvirrigue interferite dalla Linea AC per quei comprensori in cui l'irrigazione viene effettuata a pioggia, al fine di ripristinare i collegamenti esistenti;

le necessarie opere di ripiantumazione lungo gli argini dei nuovi canali;

Dovrà essere valutata, di concerto con i consorzi, l'opportunità di convenzioni che disciplinino la manutenzione delle opere sottopassanti la nuova sede ferroviaria.

9. *Agricoltura.*

Con riferimento alle procedure di espropriazione e di indennizzo per le aree agricole dovranno essere sottoscritti specifici accordi con le associazioni degli agricoltori perché, nel rispetto delle leggi vigenti, sia data adeguata risposta alle istanze di tutela delle singole realtà produttive.

Il progetto definitivo conterrà la valutazione che l'impatto indurrà sulle aziende agricole, con particolare riferimento alla ricomposizione delle proprietà frammentate, alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio; dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di minimizzazione e compensazione degli impatti quali:

ridefinire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle misure di compensazione dei danni alle reti ecologiche, alle reti idrauliche ed alle proprietà fondiarie;

elaborare un progetto di adeguato dettaglio delle suddette misure, con la collaborazione dei consorzi di bonifica e dei parchi regionali, per poter «ricucire» reti ecologiche e idrauliche in modo idoneo al ripristino della piena efficienza funzionale;

definire, attraverso specifici capitolati, le modalità di esecuzione, manutenzione e monitoraggio delle misure;

L'interferenza con le reti irrigue dovrà essere risolta con la realizzazione di manufatti che garantiscano la continuità dei fossi e canali esistenti.

10. *Ambiente e paesaggio.*

10.1. Gli ambiti a Parco.

Il progetto definitivo, per le tratte che si sviluppano negli ambiti dei parchi, ed in particolare nel parco del Serio, e dell'Oglio, dovrà contenere le modalità attuative di tutti gli interventi in aree interne a parchi, concordate con l'Ente Gestore.

Il progetto definitivo non dovrà prevedere la realizzazione di aree di cantiere all'interno delle aree a parco, mentre dovrà prevedere opportuni interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale delle valli fluviali, anch'essi da definirsi in accordo con gli Enti Parco dei fiumi Serio ed Oglio.

Il progetto definitivo dovrà inoltre contenere:

la programmazione dei lavori al fine di limitare, nei limiti del possibile e coerentemente con la tempistica di realizzazione delle opere, la fase di cantiere, o le lavorazioni più critiche, al periodo novembre-febbraio al fine di ridurre il disturbo alla fauna selvatica, nelle adiacenze delle aree a parco regionale ed in prossimità di riserve e oasi naturali;

una relazione riferita agli ambiti perimetrati a Parco che evidenzi le previsioni di conservazione e/o sviluppo delle diverse aree interessate all'interno del perimetro dei parchi lo schema riassuntivo delle interazioni dell'infrastruttura con il sistema Parco, l'individuazione dei possibili impatti dell'infrastruttura su eventuali «Riserve naturali» presenti in ambito significativo, seppur non interferite.

10.2 Le opere di mitigazione ambientale e paesistica.

Il progetto definitivo conterrà una specifica progettazione degli interventi di mitigazione finalizzate alla permeabilità ed alla riduzione del rischio per la fauna selvatica e l'avio-fauna, prevedendo la realizzazione di fasce della larghezza media di 30m per tutto lo sviluppo dell'infrastruttura, finalizzate alla formazione di corridoi di interconnesssione con il progetto di rete ecologica provinciale.

Si dovrà prevedere il mantenimento della continuità dei percorsi pedonali e ciclabili intercettati dall'infrastruttura, individuando il possibile sviluppo di nuovi tracciati di collegamento con la rete di percorsi esistente.

L'utilizzazione di specie autoctone risulta già previsto nell'ambito della definizione delle soluzioni tipologiche per le opere a verde e di inserimento paesistico-ambientale; nel Progetto definitivo si prevede di definire nello specifico sia le localizzazioni che i sesti di impianto.

Gli impatti sui beni storico-architettonico devono essere valutati tenendo conto, in fase di progettazione definitiva, dei loro valori «qualitativi», dei rispettivi «coni di visuale» e sugli ostacoli che la linea potrebbe opporre al loro raggiungimento. I criteri di qualità degli ambiti di tipo percettivo-visuale, nonché della rilevanza e caratteristiche dei beni storici, sono stati alla base della elaborazione del progetto di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale proposto dallo SIA. Nel corso dell'avanzamento della progettazione di dettaglio saranno sviluppate e perfezionate le proposte contenute nello SIA al fine di garantire la fruibilità dei beni sia sotto il profilo dell'accessibilità agli usi che sotto il profilo della fruizione in termini panoramici ed estetico-visuali.

10.3 Il paesaggio.

Il progetto definitivo conterrà interventi di mitigazione paesistica a norma dei redigendi piani territoriali di coordinamento provinciali, con attenzione sugli ambiti territoriali particolari evidenziati al punto 1.2.8. Parte B relativa alle prescrizioni della Regione Lombardia, per i quali dovrà essere sviluppato un progetto di dettaglio, con particolare attenzione alla progettazione del «Viadotto Oglio». per la quale si prescrive la definizione di una soluzione cromatica idonea a permettere l'adeguato inserimento dell'infrastruttura nel contesto ambientale.

Si segnalano infine i seguenti ambiti singolari lungo l'intera tratta, come evidenziati dal Ministero dei Beni e Attività Culturali:

Comune di Peschiera del Garda: Si evincono vincoli afferenti al Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999 - Complesso conventuale di Madonna del Frassino; Forte Bacotto; Complesso edilizio Corte Mano di Ferro. Al fine di valutare compiutamente le eventuali modifiche corografiche, conseguenti alla realizzazione delle gallerie artificiali, si prescrive che il progetto definitivo presenti nel dettaglio quote extradossali dei manufatti artificiali atte a conservare le attuali caratteristiche orografiche dei siti tutelati. Nel caso del complesso Mano di Ferro si rilevano elementi di criticità. L'insieme delle soluzioni proposte nel SIA che correda il Progetto Preliminare saranno successivamente approfondite nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva considerando come ulteriore vincolo il contenuto della presente prescrizione.

Vincoli paesaggistici ex legge 1497 ed ex art. 146 del decreto legislativo n. 490/99 relativamente al fiume Mincio. In considerazione delle particolari valenze paesaggistico - ambientali dell'ambito tutelato, si prescrivono nel progetto definitivo uno studio dettagliato dei criteri progettuali garanti delle valenze paesaggistiche citate.

Comune di Sona (Verona) Vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 decreto ministeriale 30 luglio 1974 e Fiume Tione ex art. 146 decreto legislativo n. 490/99: Per tali ambiti, si richiede in considerazione dell'attraversamento del Fiume Tione in viadotto, che il progetto definitivo sia comprensivo di uno studio dettagliato dei criteri progettuali garanti delle valenze paesaggistico - ambientali dell'ambito interessato, attraverso simulazioni grafico - fotografiche dell'opera.

Comune di Sommacampagna (Verona): Ambito tutelato ex legge 1497/39 decreto ministeriale 7 marzo 1966. In considerazione delle caratteristiche agrarie di questo territorio che può classificarsi come Paesaggio agrario, vista la presenza di ampie coltivazioni e nuclei rurali di antica origine, nonché da qualche sporadico episodio di pregevole edilizia, in considerazione che il tracciato proposto si sovrapporrebbe a tali nuclei rurali ed edili, si richiede nella stesura della fase progettuale definitiva ed esecutiva il rispetto di tali preesistenze.

Riguardo le interferenze con ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 490/99 si prescrive uno Studio di dettaglio nel progetto definitivo riferito alle opere del nuovo ecotunnel in prossimità dell'ospedale di Treviglio.

Si prescrive inoltre che, preliminarmente al progetto definitivo, venga fornita una esauriente documentazione illustrativa degli immobili tutelati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 490/1999 segnalati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici ed il Paesaggio di Milano, con particolare riguardo per le edicole votive site nel comune di Calcio, e in territorio di Barriano (località Cascinetta) e per la presenza di alcune cascine e fabbricati rurali anche di antico impianto.

10.4 Le opere di mitigazione.

Il soggetto aggiudicatore dovrà sviluppare un progetto di mitigazione ambientale che prenda in considerazione un'area più ampia di quella strettamente limitrofa al tracciato e che preveda un'implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa. Il progetto, da redigersi con riferimento alle recenti direttive della regione Lombardia sull'Ingegneria Naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48740), dovrà prevedere l'utilizzo di specie vegetali autoctone.

Con riferimento alla fascia della bassa pianura costituita in gran parte da terreni agricoli, che presentano segni evidenti della centuriazione di epoca romana, gli interventi di mitigazione possono andare a confermare e sottolineare la trama storica o gli eventuali tracciati storici anche mediante il inserimento di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare.

Le opere di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ai tratti in corrispondenza del polo scolastico e ospedaliero di Treviglio («ecotunnel»), degli abitati di Fara Olivana, Covo, Antegnate e Calcio, dovranno essere concordate fra il soggetto aggiudicatore e gli enti territoriali interessati. Nella definizione delle opere di cui sopra dovranno essere previste anche le procedure di monitoraggio dei principali parametri ambientali ante e post-operam. Dovrà altresì essere

garantita la realizzazione di tutte le opere con uno standard qualitativo elevato, come risultante da interventi analoghi già realizzati in ambito europeo.

Nell'ambito della tratta di affiancamento tra la linea ferroviaria AC ed il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, sarà redatto di uno specifico Piano di inserimento territoriale e mitigazione ambientale delle due infrastrutture, da redigersi in forma coordinata con la soc. Autostrade Centro Padane, che approfondisca le tematiche relative ai seguenti ambiti territoriali specifici quali la zona industriale di Capriano del Colle, l'attraversamento del centro abitato di Flero e l'attraversamento del territorio di Montichiari, con particolare riferimento alla necessità di rapportarsi a quanto in corso di definizione per il Piano d'Area di Montichiari, a condizione che tale Piano, i cui contenuti dovranno essere affrontati in stretta collaborazione con la regione Lombardia e gli enti locali interessati, sia redatto e perfezionato in tempi compatibili con l'approvazione del progetto definitivo AC nell'ambito delle procedure di legge Obiettivo.

Nell'ambito del corridoio ecologico individuato nel «Progetto di reti ecologiche» della provincia di Brescia, dovranno essere realizzati gli attraversamenti polivalenti almeno ogni 5 km (verde + piste ciclopedonali), le fasce verdi laterali di almeno 15 m (nel caso di solo inserimento verde), le fasce verdi laterali di almeno 30 m (nel caso di verde e piste ciclopedonali, l'applicazione delle fasce di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* su almeno l'80% del tracciato ricadente nel territorio provinciale, gli interventi di mitigazione dei raccordi tra viadotti e scarpate fluviali dovranno essere realizzati in accordo con gli enti territoriali e con gli gestori delle aree protette (comuni, Parco del Serio e Parco dell'Oglio Nord), privilegiando i raccordi con la vegetazione dei corsi d'acqua del pianalto e con le boschive di ripa. La scelta delle specie da impiegare, i sesti di impianto e gli interventi di manutenzione (da attuare per almeno tre anni dall'impianto) andranno concordati con gli enti gestori delle due aree protette.

In sede di definizione delle «fasce di mitigazione» dovranno essere prese in considerazione le diverse zone fitoclimatiche.

Dovrà essere predisposto un piano delle manutenzioni dei nuovi manufatti idraulico-irrigui identificando, se possibile, i soggetti responsabili delle stesse e del monitoraggio della funzionalità della rete ecologica.

Le opere di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei abitati sparsi e recettori sensibili in genere, dovranno essere oggetto di apposito accordo con le relative amministrazioni comunali che definisca anche le procedure di monitoraggio dei principali parametri ambientali interferiti, in modo da permettere il confronto *ante-operam/post-operam.*

In generale, tutte le opere dovranno essere eseguite con standard qualitativo elevato, derivato dall'analisi di analoghi interventi già realizzati in ambito europeo; i progetti di inserimento ambientale dovranno essere corredati da una stima delle previsioni di spesa per la realizzazione e gestione delle opere ivi previste.

Per il ripristino del terreno agricolo nelle tratte di gallerie artificiali, la proposta tipologica del progetto preliminare rispetta, mediamente, lo spessore del ricoprimento prescritto (50-100 cm). Nel corso dello sviluppo della progettazione di dettaglio tali soluzioni saranno ulteriormente ottimizzate a livello specifico.

11. *Rumore.*

Nell'ambito del progetto definito dovrà essere approfondita l'analisi dei livelli di rumore previsti in corrispondenza dei recettori interessati delle emissioni della infrastruttura in progetto, con particolare riguardo ai piani alti degli edifici. Le simulazioni di approfondimento andranno condotte con e senza mitigazioni, al fine di valutare l'efficacia delle stesse, ed i risultati dovranno essere riferiti a punti rappresentativi della posizione, anche in altezza, dei recettori.

Le opere di mitigazione dovranno garantire almeno il rispetto dei limiti di rumore previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998 in corrispondenza di tutti i recettori. Eventuali ulteriori interventi mitigativi, rispetto a quanto indicato nel progetto preliminare, che risultassero necessari a seguito degli approfondimenti specifici per conseguire la conformità ai limiti di rumore, andranno definiti e dimensionati Si dovrà approfondire in fase di progettazione definitiva l'analisi del clima acustico generato dall'opera in corrispondenza dei ricettori citati al punto 4 Parte E relativo alle prescrizioni del Ministero dell'ambiente, ed individuare per gli stessi le ulteriori misure di mitigazione necessarie al completo rispetto dei parametri di legge.

Per un miglior inserimento paesaggistico dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare, per la protezione acustica, elementi naturali in luogo dei pannelli fonoassorbenti.

Le misure di mitigazione atte a ricondurre nell'ambito della compatibilità ambientale le componenti interferite, già delineate nello Studio di impatto ambientale, saranno ulteriormente verificati -anche mediante la concertazione con gli enti locali interessati - nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva.

L'attenzione segnalata per quanto riguarda le successive scelte relative all'utilizzo delle diverse tipologie di barriere anti-rumore costituisce elemento di successivo approfondimento da svilupparsi in sede di progetto definitivo e di verifica puntuale delle modificazioni di clima acustico in fase di costruzione ed esercizio delle opere.

12. *Vibrazioni.*

Nell'ambito del progetto definito dovranno essere eseguiti approfondimenti specifici che portino all'individuazione puntuale delle criticità recettoriali, con analisi anche delle caratteristiche strutturali dei recettori. Approfondimenti modellistici potranno essere effettuati con l'ausilio di misure di taratura. In particolare, ove occorresse un dimensionamento più accurato dovrà essere specificamente modellizzato l'effetto delle mitigazioni, al fine di valutarne l'efficacia nelle varie situazioni.

In particolare dovrà essere condotta un'analisi specifica delle soglie di rischio per il danneggiamento strutturale degli edifici, con valutazioni di dettaglio per ricettori particolarmente vicini alla linea, in base alle caratteristiche di amplificazione e alla tipologia costruttiva degli edifici stessi.

Nell'ambito degli approfondimenti svolti nello Studio di impatto ambientale per il progetto preliminare, i criteri, i valori e le soglie utilizzate quale riferimento per la valutazione delle componenti di disturbo e impatto relativi alle vibrazioni, sono stati derivati dall'applicazione delle normative UNI 9614 e UNI 9616. Al fine di sviluppare una progettazione e una localizzazione puntuale degli interventi di mitigazione, il progetto definitivo della Linea sarà supportato dalla elaborazione di uno studio vibrazionale di dettaglio in coerenza con i criteri della normativa UNI 9614.

13. *Monitoraggio ambientale.*

13.1 Prescrizioni generali.

Nell'ambito del quadro di riferimento progettuale del SIA, è stato predisposto un progetto di monitoraggio ambientale *ante e post operam*, con l'elaborazione delle metodologie di monitoraggio per tutte 1e componenti ambientali affrontate nello studio. Le metodologie, articolate per componente e fasi di intervento, saranno precisate secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA; si procederà quindi ad un aggiornamento del progetto dal punto di vista della localizzazione e collocazione nel territorio dei punti di monitoraggio, a valle del consolidamento delle ipotesi progettuali di tracciato e della relativa cantierizzazione, che saranno sviluppate nel corso del progetto definitivo.

Si prescrive che il soggetto aggiudicatore sviluppi, analogamente a quanto già effettuato per la realizzazione di altre grandi infrastrutture, i progetti di monitoraggio ambientale, le metodiche analitiche che si prevede di utilizzare per la misurazione dei parametri ambientali nonché le modalità attuative e le tempistiche delle attività di

monitoraggio, secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA e che i suddetti progetti siano concordati nel dettaglio con i settori regionali e provinciali competenti per materia e con ARPA.

Il sistema di monitoraggio dovrà essere comunque orientato alla valutazione degli impatti specifici e prevedibili per ogni attività, fase di lavorazione o tipologia di cantiere o insediamento e dovrà inoltre dare conto dell'impatto complessivo per ambiti territoriali significativi o omogenei.

In particolare in fase di progetto definitivo dovrà essere predisposto un dettagliato programma di monitoraggio per tutte le componenti ambientali considerate.

13.2 Rumore e vibrazioni.

In fase di progetto definitivo dovrà essere predisposto un dettagliato programma di monitoraggio p*ost operam* dell'impatto acustico che contenga l'indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici, al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori. Ciò con specifica attenzione ai ricettori residenziali e particolarmente sensibili, al fine sia di valutare l'efficacia delle opere di mitigazione previste, sia di consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi. I rilievi fonometrici dovranno essere «progettati» in modo da verificare sia il rispetto dei limiti di rumore previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998 che l'efficacia delle soluzioni mitigative realizzate; dovrà essere previsto un piano di manutenzione delle opere di mitigazione acustica previste, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'efficacia dell'azione mitigante.

Il soggetto aggiudicatore, nel corso della progettazione definitiva, dovrà sviluppare il puntuale dimensionamento e la definitiva collocazione degli interventi per la difesa dei ricettori individuati rispetto a valori limite di emissione acustica superiori alle vigenti norme.

Tra gli approfondimenti previsti rientra coerentemente con quanto definito e descritto nello SIA, una rilevazione aggiornata del clima acustico rispetto alle aree individuate come maggiormente sensibili e critiche.

Anche per le vibrazioni, andrà predisposto un piano di monitoraggio in fase di esercizio, per verificare *post operam* l'efficacia delle mitigazioni realizzate e l'eventuale necessità di ulteriori opere mitigative. Si dovrà inoltre approfondire l'elaborazione degli interventi di mitigazione delle vibrazioni al fine di rientrare nei limiti della normativa UNI 9614.

Negli ambiti caratterizzati da alta densità di allevamenti zootecnici dovrà essere garantita la mitigazione di rumori e vibrazioni anche in prossimità degli allevamenti esistenti.

13.3 Idrogeologia e acque superficiali.

Il progetto definitivo svilupperà la pianificazione della campagna di monitoraggio *ante* e *post operam* con particolare attenzione le interferenze che l'opera potrà avere con il suolo e sottosuolo e con l'assetto idrogeologico locale. Nell'ambito del progetto definitivo e delle attività di monitoraggio ambientale *ante* e *post operam*, saranno predisposte le campagne di monitoraggio quantitativo delle falde in corrispondenza dei punti sensibili individuati nello SIA, al fine di dimensionare le opere di captazione delle falde a monte delle opere in galleria e trincea con restituzione a valle delle opere stesse; in particolare, andranno monitorate tutte quelle zone di captazione per gli approvvigionamenti idrici a scopo idropotabile.

Il soggetto aggiudicatore realizzerà un monitoraggio, da concordare con ARPAV, di tipo qualitativo delle falde interessate, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo comprensivo dei provvedimenti atti a minimizzare le interferenze con il flusso idrico durante le piene, nonché una relazione di compatibilità idraulica che valuti le interferenze dell'intervento con l'attuale regime idraulico e con le condizioni di rischio idraulico presenti e individui necessari interventi compensativi.

Il progetto definitivo dovrà essere autorizzato dal competente Ufficio regionale del genio civile per l'attraversamento dei fiumi Mincio e Tione.

13.4 Qualità dell'aria.

Approfondimento del monitoraggio e dei provvedimenti per la fase di cantierizzazione, ed alle intersezioni e/o attraversamenti di strade.

14. *Archeologia.*

Si dovrà prevedere l'elaborazione di una cartografia archeologica aggiornata, basata su uno studio storico toponomastico ed uno studio geologico, sedimentologico e dei paleoalvei ed integrata con la lettura delle fotografie aeree. Si dovrà inoltre prevedere una ricognizione archeologica preliminare di superficie.

In corrispondenza delle aree risultanti con criticità archeologica si dovranno prevedere saggi e scavi stratigrafici in estensione.

L'effettuazione dei saggi e degli scavi dovrà essere effettuata sotto il controllo della Soprintendenza archeologica del Veneto e della Soprintendenza archeologica della Lombardia, con oneri a carico del richiedente. Tale assistenza dovrà essere garantita per tutti i lavori in sterro o di movimentazione delle terre sia di apertura del tracciato che per le aree di cantiere e di elettrodotto.

Al fine di valutare appieno l'impatto dell'Opera sul patrimonio archeologico si è pertanto valutato di inserire le attività archeologiche tra le prestazioni da iniziare immediatamente dopo l'approvazione del CIPE.

15. *Integrazioni progettuali in fase di progetto definitivo.*

15.1 Industrie a rischio di incidente rilevante e discariche.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione definitiva, definirà le procedure di emergenza in base a quanto sarà nel frattempo stabilito dall'autorità prefettizia ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 334/1999, per quanto riguarda gli eventuali incidenti nell'industria a rischio, sulla base delle informazioni sulla pianificazione dell'emergenza esterna di cui al comma 2 dell'allegato IV al citato decreto legislativo n. 334/1999.

15.2 Santuario Madonna del Frassino.

Per quanto riguardano gli interventi a salvaguardia del santuario della Madonna del Frassino il progetto definitivo dovrà sviluppare e contenere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il massimo grado di tutela del complesso.

Il soggetto aggiudicatore si impegna a concordare le opere previste con il rettore del Santuario e con l'ente regionale:

a) che sia garantita la continua accessibilità al sito durante le fasi di esecuzione dei lavori;

b) che i lavori siano eseguiti recintando preventivamente il cantiere con opportune pannellature ad alto decoro estetico;

c) che l'estradosso della galleria artificiale sia ricomposto in corrispondenza del sito religioso con l'esecuzione di un pregevole recupero ambientale da concordare con il rettore del Santuario;

d) che sia realizzato un parcheggio a sud del Santuario, adiacente alla zona cimiteriale;

e) che si provveda al consolidamento statico delle strutture della parte del Santuario prospiciente la linea A.C. e al consolidamento della pellicola pittorica ad affresco.

Per il consolidamento statico delle strutture della parte del Santuario prospiciente la linea A.C. e per il restauro delle opere pittoriche

della facciata sarà predisposto un apposito studio nell'ambito del progetto definitivo per l'analisi dello stato dell'arte, da un punto di vista statico e conservativo, del portico e opere decorative così come individuate e classificate dalla competente sovrintendenza a Beni culturali.

15.3 Altre prescrizioni.

Il progetto definitivo dovrà tenere conto che:

gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati ai sensi della legge regionale n. 17/00, che persegue obiettivi di riduzione e contenimento dell'inquinamento luminoso;

dovranno essere previsti adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, preferibilmente mediante condotte fognarie a gravità, ed identificati i ricettori superficiali giudicati idonei; in alternativa, ove la stratigrafia del terreno garantisca un'idonea permeabilità, lo smaltimento può essere previsto mediante la realizzazione di pozzi disperdenti ispezionabili, planimetricamente ubicati ad adeguata distanza dalla piattaforma ferroviaria;

nell'area interessata dalla Galleria di Lonato, il progetto definitivo sarà corredato da uno studio specifico finalizzato alla individuazione, caratterizzazione e bonifica di siti inquinati eventualmente interferiti dallo scavo della galleria stessa, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa nazionale;

il soggetto aggiudicatore adotterà un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);

la richiesta di utilizzare diserbanti biodegradabili potrà essere accolta nell'ambito delle successive fasi di progettazione realizzazione delle opere.

PARTE I

I - 2. STRALCI DELLA PARTE «E» DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA RICHIAMATI NELLE PRESCRIZIONI

(...Omissis).

1.2.2. Stazione AC a Servizio dell'aeroporto di Montichiari.

Prescrizione A.4.2.1.

Il parere della regione Lombardia prescrive una «...variante di tracciato per il collegamento ferroviario AV/AC all'aeroporto di Montichiari...» che posiziona la stazione AC di Montichiari a ridosso della nuova aerostazione.

La prescrizione viene richiesta al fine di servire la nuova aerostazione prevista per l'aeroporto di Montichiari, ipotizzato come Hub internazionale, con una stazione sulla linea AC al fine di garantire una rapida accessibilità da Milano a Verona. La prescrizione indica una soluzione plano-altimetrica, denominata D1, che, derogando agli strandard AV/AC posiziona la stazione AC di Montichiari a ridosso della nuova aerostazione.

La prescrizione riporta la descrizione della variante di tracciato: «...variante di tracciato... inizia alla pk 86+996 circa, in prossimità della spalla del viadotto Gardesana. Subito dopo, il tracciato si abbassa verso sud e prosegue in rettilineo fino in prossimità dell'aerostazione dove piega verso nord, determinando il posizionamento della stazione tangente al sedime aeroportuale di Montichiari. Il tracciato prosegue verso nord per poi curvare e, sottopassata l'autostrada A4, si inserisce nell'interconnessione Est di Brescia. Il tracciato, ripresa la configurazione planoaltimetrica da progetto preliminare depositato, si alza per sovrappassare in viadotto il fiume Chiese. La variante termina alla progressiva chilometrica pk 101+280 circa.

L'individuazione dell'area da destinare a stazione ferroviaria per l'aeroporto di Montichiari, dovrà essere effettuata in accordo con le indicazioni contenute nel Piano d'area della zona».

1.2.3. Abbassamento livelletta del viadotto Caravaggio.

Prescrizione A.4.2.2. a).

La richiesta di abbassamento del viadotto Caravaggio viene chiesta per ridurre l'impatto sull'area urbana di Treviglio comprendente l'ospedale ed un istituto tecnico superiore. La livelletta del viadotto Caravaggio è vincolata dal rispetto del franco verticale della sottostante linea FS Treviglio-Cremona che la nuova linea AV/AC sovrapassa. Il progetto preliminare depositato prevede lo sviluppo del viadotto Caravaggio da pk 33+582,581 a pk 34+680,381.

«La prescrizione consiste nel sostituire l'impalcato in cap a quattro cassoncini con un impalcato a solettone in corrispondenza dello scavalco della linea Treviglio-Cremona che... Permette un abbassamento del viadotto di circa 1 m, determinando, conseguentemente, una riduzione della lunghezza complessiva dello stesso da 1097,80 m a 872,80 m».

Ulteriori abbassamenti saranno da prevedersi solo se non dovessero causare interferenze con la falda da parte della stessa ferrovia o da parte della sottostante autostrada MI-BS.

(...Omissis).

1.2.5. Variante altimetrica nel comune di Chiari.

Prescrizione A.4.2.2. c).

La prescrizione riguarda il tracciato della linea AV/AC in affiancamento al tracciato del «Raccordo autostradale diretto Brescia-Milano» («Direttissima» Milano-Brescia) e prevede una soluzione altimetrica che dispone la «linea AC in rilevato con un'altezza dal piano campagna tale da consentire gli attraversamenti della viabilità interferita Nord-Sud a raso mantenendo la quota attuale della piattaforme stradali».

L'ANAS ha posto a base della gara di concessione un corpo stradale che si sviluppa in trincea profonda con varie incompatibilità planimetriche e altimetriche rispetto al tracciato AV/AC (sovrapposizioni o aree intercluse). Per tutto il tratto in argomento la linea AV/AC si pone in affiancamento a sud della prevista autostrada Direttissima. La prescrizione viene richiesta al fine di compatibilizzare gli attraversamenti idraulici e viabilistici senza modificare quanto previsto nel progetto posto in gara dall'ANAS per l'autostrada direttissima Milano-Brescia.

Gli attraversamenti sottopasseranno la linea AC a quota inferiore al piano campagna (quota - 1,5 dal p.c.), sovrapassando l'autostrada posta in trincea profonda a quota - 9.00 dal piano campagna.

«Si prescrive inoltre per il medesimo tratto lo spostamento quanto più possibile verso sud dell'asse ferroviario tra la pk 63 e la pk 65 circa al fine di facilitare l'inserimento della barriera di Castrezzato del progetto stradale».

1.2.6. Comune di Ospitaletto.

Prescrizione A.4.2.2. d).

VARIANTE PLANO-ALTIMETRICA NEL COMUNE DI OSPITALETTO

Scopo di questo variante è quello di evitare l'interferenza con l'area di proprietà della ONLUS «Gruppo fraternità» e di permettere il posizionamento dell'interconnessione di Brescia Ovest in affiancamento complanare alla SS11. La nuova soluzione è caratterizzata da uno spostamento planimetrico rispetto al tracciato depositato e da un abbassamento del profilo che consenta l'attraversamento della zona industriale di Travagliato in galleria artificiale.

La nuova soluzione progettuale inizia alla pk 1+234 dell'interconnessione di Brescia Ovest garantendo la configurazione del salto

di montone della stessa, il cui mantenimento è stato considerato vincolante per la prescrizione in oggetto. Subito dopo il salto di montone, la linea inizia ad abbassarsi mantenendosi planimetricamente sul tracciato del progetto preliminare per entrare in trincea in corrispondenza della pk 2+879 circa.

Dall'inizio della trincea fino alla pk 3+643, dove inizia la galleria artificiale, la linea AV/AC si dispone in trincea tra muri con copertura leggera (galleria parapioggia), per poi andare in galleria artificiale e sottopassare alla pk 4 circa la SP 19 disposta a raso. Terminata la galleria artificiale alla pk 4+434, la linea si mantiene in trincea profonda a 9 m circa con muri e copertura leggera fino al km 5+189 dove inizia la galleria artificiale di Travagliato necessaria per l'attraversamento dell'abitato di Travagliato.

Dalla pk 4+250 circa la linea inizia a discostarsi planimetricamente dal progetto preliminare depositato per andare ad affiancarsi alla SS 11 in progetto. Le due infrastrutture si affiancano in corrispondenza della zona industriale di Travagliato che viene attraversata in galleria artificiale. La necessità di sottopassare il canale primario della Seriola Nuova, localizzato lungo via Mulini, comporta il posizionamento del piano ferro ad una quota minima pari a 129 m che corrisponde ad una profondità pari a circa 10-11 m dal piano campagna nella zona interessata dalla galleria. Nello stesso tratto, il piano stradale della SS 11 in progetto è posizionato ad una quota pari a 132.70 m circa. Dopo la fine della galleria artificiale, prevista alla pk 6+158 circa, i due tracciati proseguono in affiancamento fino alla pk 9+430 circa in corrispondenza del quale il nuovo tracciato della linea AV/AC sottopassa in galleria l'Autostrada A4 Torino-Venezia.

In questo tratto le due infrastrutture salgono per arrivare al termine della trincea in corrispondenza della pk 6+847 circa per la ferrovia e della pk 6+500 circa per la SS 11. Nel tratto di linea compreso tra la fine della galleria Travagliato ed il km 6+847 circa, è previsto l'inserimento di un'altra galleria parapioggia.

Dopo l'attraversamento dell'autostrada A4, la SS 11 si deve alzare per andare a sovrapassare alla pk 10 circa, la linea ferroviaria. La SS 11 si innesta in corrispondenza dello svincolo con la tangenziale di Brescia che dovrà essere modificato in conseguenza della variazione altimetrica della strada statale.

La variante di tracciato illustrata termina alla pk 10+480 circa per una lunghezza di circa 6.2 km.

(Omissis...).

(...Omissis).

1.2.10 Posto di movimento di Pozzolengo.

Prescrizione A.4.2.2. h).

La prescrizione della regione Lombardia prevede «l'eliminazione del fascio binario quale posto di manutenzione al fine di salvaguardare... un'area agricola di pregio utilizzata a vigneti».

La prescrizione viene richiesta al fine di «minimizzare l'occupazione di suolo nel comune di Pozzolengo, in un'area agricola occupata da aziende vinicole atte alla produzione del vino DOC «Lugana».

(...Omissis).

1.2.12. Variante altimetrica attraversamento fiume Oglio.

La prescrizione prevede che «Tra la pk 52+000 e la pk 55+800 circa, al fine di ridurre l'impatto sul territorio e lo sviluppo dell'opera d'arte di attraversamento, si prescrive l'abbassamento del profilo longitudinale con riduzione della quota d'imposta del viadotto «Oglio» che dovrà scendere fino alla quota già prevista dall'infrastruttura autostradale: indicativamente 114,00 lato BG e 115,80 lato BS».

L'abbassamento del viadotto sul fiume Oglio avverrà a quote compatibili con le prescrizioni idrauliche, e comporta anche la riduzione del rilevato di approccio al viadotto stesso.

6. *Soc. autostrade S.p.A Milano-Brescia.*

Con lettera prot. 009852 del 18 aprile 2003, la società ha trasmesso le proprie osservazioni da recepire nel progetto preliminare, di seguito così riassunte:

a) lungo i bordi dell'autostrada corrono i cavi in fibra ottica e cavi 7 bicoppie di cui dovrà precedersi la deviazione in fase provvisoria ed il successivo ripristino;

b) deve essere prodotta la planimetria di tracciamento e la profilatura dei cigli relative alla prevista deviazione delle carreggiate autostradali; in merito, al fine di contenere le ricariche della pavimentazione esistente necessarie per le variazioni di pendenza trasversale, appare opportuno che in corrispondenza degli innesti della deviazione sulla sede dell'A4 venga previsto un raggio minimo di 2000 m;

c) è necessario prevedere una corsia di emergenza di 3 m sulle carreggiate in deviazione o, se non fosse possibile, percorsi alternativi da utilizzare in caso di emergenza;

d) la pendenza trasversale in corrispondenza del raggio minimo di 450 deve essere pari al 7%;

e) sui margini laterali dell'autostrada deve essere adottata una barriera di sicurezza metallica di tipo H2 o di tipo H4 in corrispondenza delle opere d'arte, in sostituzione al NJ previsto. Inoltre, in corrispondenza dello spartitraffico centrale dovrà prevedersi un solo filare di NJ: i 60 cm che si recuperano in questo modo dovranno essere utilizzati per incrementare i franchi in sinistra di entrambe le carreggiate, portandoli da 40 cm a 70 cm. Inoltre, la sezione tipo deve prevedere un arginello tale da garantire il funzionamento del dispositivo di ritenuta;

f) devono essere evidenziate le dimensioni del manufatto provvisorio previsto sulla linea storica.

Nelle successive fasi di progettazione è necessario che vengano evidenziate, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

modalità costruttive dei muri prefabbricati previsti a sostegno del rilevato della deviazione provvisoria;

modalità di smaltimento dell'acqua della piattaforma stradale in fase provvisoria;

modalità di sistemazione in fase provvisoria della viabilità poderale che si affianca alla linea storica.

(...Omissis).

1.2.2. Variante AC a Servizio dell'aeroporto di Montichiari.

Prescrizione A.4.2.1

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Le richiesta di una variante plano-altimetrica di circa 14,3 Km non si ritiene condivisibile sulla base di una serie di osservazioni e considerazioni sia tecniche che di metodo.

Considerazioni tecniche:

la soluzione richiesta dalla regione comporta un decadimento degli standard progettuali, in quanto il tracciato è compatibile unicamente con velocità massima di 230 km/h;

la posizione del tratto critico lungo la linea è tale che i 230 km/h verrebbero a diventare la velocità massima sull'intera MIVR (con

ciò, tra l'altro, andando a vanificare investimenti economici e di territorio connessi con il mantenimento dello standard AV in altre parti della linea e autorizzando la discussione sull'intero tracciato);

per l'inserimento dei binari di stazione si rende necessario un quadruplicamento in linea di circa 3,8 km con il conseguente incremento dei costi e dell'impatto territoriale;

la soluzione comporta aumento di costo del progetto AV per effetto della maggiore lunghezza del tracciato, del quadruplicamento avente una maggior lunghezza di 2,5 chilometri, per l'inserimento della stazione e non delle fermate, per l'incremento dimensionale della costruzione e delle aree funzionali a servizio della stazione stessa e per la maggior necessità di aree di interscambio indispensabili ad una stazione ferroviaria connessa/collegata ad un polo hub;

il tracciato intercetta:

siti di cave e discariche, come peraltro segnalato dalla stessa regione Lombardia, dando origine a ulteriori prescrizioni da parte degli stessi uffici di valutazione ambientale nell'allegato B (vedi capitolo 1.3.5);

l'area industriale di Montichiari di recente ed attuale formazione, comportando maggiori oneri di esproprio e la necessità di delocalizzare attività industriali pienamente operative e sorte di recente, ovvero in via di attivazione;

l'area del nuovo stadio di Brescia e delle attività commerciali connesse;

per tali siti, sono attese conseguenze rispetto ai costi del progetto, alla fattibilità stessa del tracciato ed all'eventuale allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

il tracciato va a modificare la configurazione di un sistema viabilistico (raccordo autostradale Ospitaletto-Poncarale-Montichiari di Autostrade centro padane) già presentato a codesto Ministero per l'approvazione a livello definitivo e per il quale è in corso la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo n. 190/2002; l'insorgere di una variante, quale quella rispondente a quanto indicato dalla R.L., può avere impatto sui tempi e costi del sistema complessivo integrato (AV+stazione+viabilità) per i necessari rifacimenti progettuali atti ad integrare le opere.

Considerazioni di metodo:

non sono disponibili i documenti di piano d'area della zona Montichiari; pertanto non è possibile valutare i maggiori benefici conseguenti alla soluzione prescritta dalla regione rispetto a quelli ottenibili con la soluzione proposta da TAV che si discosta, per quanto legato alla funzione di scambio, da quella della regione di circa 1 km ponendosi più a Nord-Est;

particolarmente significativa è l'assenza di certezze sulla posizione della NATO (attuale concessionario dell'aera dell'aeroporto militare che dovrà divenire parte integrante del futuro hub), e della Commissione europea (che dovrà autorizzare un nuovo hub nazionale);

a fronte di tale mancanza di pianificazione integrata e strutturata, la linea AV viene preventivamente e permanentemente penalizzata nelle sue caratteristiche infrastrutturali, restando anche definitivamente vincolate e limitate le sue caratteristiche prestazionali e di servizio;

tali penalizzazioni e limitazioni si traducono in altrettante penalizzazioni e limitazioni per il progetto dell'aeroporto e delle relative infrastruttrazioni e logiche distributive, che dovranno svilupparsi con presupposti predefiniti costituiti dalla stazione e dalla viabilità di accesso, e con rigidezze di servizio invalicabili.

La prescrizione porta ad un incremento del limite di spesa, pari a 155 milioni di euro del costo a vita intera della tratta MI-VR. Non comporta un incremento dei tempi di costruzione, fatti salvi i rischi connessi con eventuali infattibilità che dovessero emergere nel corso della progettazione della variante e della definizione del piano d'area.

La redazione nel tempo del progetto integrato dell'area di Montichiari, e l'acquisizione nel tempo dell'area dell'aeroporto militare suggerirebbe la scelta di una soluzione con stazione equidistante dalle possibili ubicazioni di futuri terminals (Montichiari e Ghedi), con flessibilità rispetto a possibili fasi funzionali di attivazione. Il tutto dovrebbe permettere l'ottimale e rapido sviluppo dell'infrastruttura AV conformemente agli standard europei prefissati che soli garantiscono la domanda ed il servizio per cui la linea è stata voluta, l'attivazione del servizio AV come da programma e l'implementazione con la stazione in linea ed il servizio dedicato solo in tempi coerenti con lo sviluppo dell'aeroporto.

Alla luce delle considerazioni suesposte, resta disponibile la soluzione presentata da TAV che prevede un tracciato con velocità pari a 300 Km/h ed una stazione posta a 1 Km circa dall'area destinata dalla regione a aerostazione; tale soluzione ottempera ragionevolmente ai desiderata della regione Lombardia con significativa riduzione dei costi AV e nessuna penalizzazione della linea AV.

Valutazione.

Va premesso che un aeroporto hub, una linea AV/AC ed una viabilità autostradale costituiscono infrastrutture di primaria importanza per le quali è doverosa l'integrazione e la sinergia sul piano trasportistico/funzionale, economico/finanziario e progettuale con necessità pertanto di operare attente scelte di pianificazione territoriale. Va premesso, altresì che fin dall'inizio del processo progettuale è necessario operare verso tale piena integrazione in una logica unitaria e di lungo respiro, ancorché l'attuazione del progetto complessivo risulti evidentemente attuabile successive fasi funzionali, mediante diversi soggetti proponenti, diverse procedure formali e diverse fonti di finanziamento. Infine, va premesso che se esistono opportunità importanti sul territorio queste vadano approfondite e colte e non inibite, con l'obiettivo di portare a compimento i progetti più avanzati e maturi, ma operando nell'ottica lungimirante di non precludersi soluzioni progressive verso il progetto complessivo.

Premesso quanto sopra, si accolgono le considerazioni emerse in fase istruttoria sia relativamente al metodo che alla sostanza. La richiesta di una variante plano-altimetrica di circa 14,3 Km con caratteristiche di tracciato di 230 km non si ritiene condivisibile per l'eccessiva penalizzazione alle funzioni ed all'esercizio di una linea che è chiamata a svolgere ruolo di primaria importanza nella rete ferroviaria sopranazionale. Non si ritiene neppure condivisibile la soluzione presentata da TAV che prevede un tracciato con velocità pari a 300 km/h ed una stazione posta a 1 km circa dall'area destinata dalla regione a aerostazione, in quanto la posizione del tracciato e della stazione AV, sembra inibire progetti futuri di una possibile integrazione intermodale.

Valutato quanto sopra, si ritiene di dover decidere la scelta di un tracciato caratterizzato da una velocità di progetto di almeno i 250 km/h (standard qualitativo minimo per una linea facente parte della rete europea ad alta velocità). La soluzione proposta (allegato 11 *c*) «Studio stazione AC al servizio dell'aeroporto di Montichiari»).

Si distacca dal tracciato di progetto preliminare al km 86+995, volge verso sud restando sostanzialmente a livello di piano campagna, fino a lambire l'area dell'attuale aeroporto di Montichiari, ove sarà collocata la stazione AV, e restando al limite dell'area militare, per poi risalire verso nord fino al convergere sul tracciato di progetto preliminare al km 101+107 ad est del viadotto Chiese, dopo l'interconnessione di Brescia est.

Nel corso dell'istruttoria è stato peraltro accertato (Rif. Atti della seconda seduta - Roma 24 settembre 2003 - di CDS per l'approvazione del progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto, il nuovo casello di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari») che tale soluzione è approvata dalla regione Lombardia come sostitutiva della prescrizione inserita al punto A4.2.1 del parere prot. 13714 del 18 luglio 2003. Nella medesima riunione è stata

accertata l'esistenza di una soluzione di tracciato compatibile per la viabilità autostradale del raccordo autostradale medesimo, e tale soluzione è stata approvata dai soggetti competenti.

Le infrastrutture in argomento, si valutano di interesse preminente rispetto agli insediamenti, pianificati e/o preesistenti, segnalati in istruttorie (sito industriale, siti di cava, stadio e opere connesse), così i medesimi saranno adeguati e/o rilocalizzati in conseguenza dell'approvazione della localizzazione dell'opera ferroviaria.

Si decide inoltre che nel progetto della tratta AV/AC si debba includere esclusivamente la stazione ferroviaria strettamente dimensionata per l'esercizio dei treni AV, sia nelle dotazioni impiantistiche che di accessibilità (parcheggi, luoghi commerciali, etc.) restando esclusa la realizzazione di una stazione - hub la cui progettazione e realizzazione sarà a carico del progetto dell'aeroporto quando questo sarà giunto a maturazione.

Ciò deciso, si valuta comunque che la corretta decisione di portare la stazione ferroviaria a coincidere con l'aerostazione dando luogo ad un polo intermodale strategico, debba essere supportata da un quadro infrastrutturale più ampio che veda entrambe le stazioni ubicate al meglio rispetto al progetto complessivo dell'aeroporto, e ciò tenuto conto di successivi e scaglionati potenziamenti dell'aeroporto stesso, del progetto dei terminal di partenza e delle piste di decollo e di rullaggio, nonché del progressivo e coerente sviluppo del sistema di adduzione stradale e ferroviario rispetto all'analogo e parallelo sviluppo dei bacini di utenza acquisiti. Cioè, in generale, il progetto particolare della linea AV/AC va inserito nel progetto del sistema adduttivo e distributivo, sia interno che esterno, dell'aeroporto nell'assetto finale e negli eventuali assetti intermedi.

Si auspica pertanto che il progetto integrato dell'area di Montichiari preannunciato dalla regione Lombardia giunga tempestivamente per assicurare una ulteriore verifica della decisione ora rappresentata, non potendosi escludere che da tale verifica nasca una soluzione ottimizzata che, tenute ferme premesse ed obiettivi sopra enunciati, che risponda in modo anche più esaustivo alle logiche progettuali indicate.

Qualora quanto auspicato non si attuasse nei tempi congruenti con la presente fase autorizzativa, fermo restando che il progetto preliminare venga approvato nei tempi previsti dalla normativa, sarà consentito in sede di approvazione di progetto definitivo apportare le migliorie conseguenti alle verifiche ed approfondimenti anzidetti.

La soluzione comporta un extracosto che sarà valutato a parte e non comporta un incremento dei tempi di costruzione. La localizzazione dell'opera è quella sopra descritta (e rappresentata nell'allegato), che modifica quella rappresentata nel progetto preliminare tra il km 86+995 ed il km 101+107 circa.

(Omissis...).

(...Omissis).

1.2.5. Variante Altimetrica nel Comune di Chiari.

Prescrizione A.4.2.2. c).

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

a) La richiesta di una variante altimetrica si ritiene condivisibile. La richiesta comporta un rialzo medio del rilevato ferroviario rispetto a quanto previsto in progetto preliminare di 2-3 metri, con altezza massima pari a +6.00 dal piano di campagna. Gli attraversamenti viari previsti nel progetto preliminare in cavalcavia, vengono sostituiti con altrettanti sottovia scatolari, posti in trincea. Tale soluzione è compatibile con la attuale proposta del progetto dell'autostrada Direttissima Mi-Bg-Bs che corre in affiancamento alla linea AV/AC in trincea profonda e con viabilità a raso.

b) ANAS dovrà prevedere nel proprio progetto autostradale, impegnando a ciò anche il concessionario dell'autostrada, ogni intervento eventualmente necessario per assicurare la stabilità e la sicurezza del rilevato ferroviario in qualunque condizione della vita delle due infrastrutture. Si sottolinea, infatti, che la presenza di una trincea profonda nell'immediata vicinanza del piede del rilevato ferroviario impone la necessità di rendere stabile la scarpata della trincea autostradale con una pendenza opportuna della stessa e garantire la sicurezza statica del rilevato ferroviario, nel rispetto dei cedimenti massimi ammessi per il rilevato stesso, sia durante la costruzione della trincea stradale che durante l'esercizio delle due infrastrutture, e ciò rispetto alle condizioni idrogeologiche transitorie e definitive, nonché agli effetti del deflusso/drenaggio delle acque meteoriche. Tale approfondimento sarà oggetto del progetto definitivo e della progettazione coordinata delle due infrastrutture. Nei confronti di tali problematiche, dovranno essere fornite da ANAS adeguate garanzie, che impegnino anche il concessionario dell'autostrada. Allo scopo i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi di protezione dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione preventiva di TAV sia durante il processo autorizzativi della autostrada, che prima della costruzione della stessa. I lavori dovranno essere effettuati con la supervisione tecnica di TAV.

c) Infine la richiesta di spostamento verso sud dell'asse ferroviario tra la pk 63 e la pk 65 circa, al fine di facilitare l'inserimento della barriera di Castrezzato del progetto stradale, riprende il tracciato del progetto esecutivo REV 2 del 1996, modificato a seguito di richieste di ottimizzazioni del tracciato da parte degli enti locali, e come tale risulta tecnicamente fattibile.

d) Viene raccomandato che il diverso avanzamento del progetto AV/AC rispetto a quello autostradale (che attualmente deve ancora iniziare la procedura autorizzativi) non costituisca causa di ritardo sul progetto AV/AC.

L'intervento, che non prevede un incremento dei tempi di realizzazione dell'opera ferroviaria, comporta un extracosto che sarà valutato a parte, fatta salva la condizione espressa al punto *b)*, e non modifica la localizzazione dell'opera come rappresentata nel progetto preliminare, a meno del tratto tra la pk 63 e la pk 65 circa (barriera di Castrezzato).

VALUTAZIONE

Considerato che:

il progetto A.V. sottoposto alla procedura autorizzativi si pone in rilevato «basso» avente altezza dal PC di circa 1-1.5 m e che la viabilità trasversale viene risolta mediante cavalcaferrovia;

la linea ferroviaria sarà affiancata dall'asse autostradale direttissima Mi-Bs, il cui progetto, nel tratto in questione, prevede una soluzione in trincea di circa 7 mt di profondità con risoluzione delle interferenze viarie ed idrauliche in sovrappasso;

l'insieme delle due soluzioni proposte definibile come «A.V. rilevato basso+BB trincea» non è compatibile con la continuità della viabilità e dei cavi idraulici;

il progetto A.V. per ragione di accettazione degli E.E.L.L, di impatto territoriali e di bilancio inerti deve avere profilo più basso possibile e comunque non superare l'altezza di 6 mt dal piano campagna.

Considerato inoltre che l'eventuale soluzione con le infrastrutture complanari:

in rilevato basso: è caratterizzata da un elevato impatto territoriale e visivo in considerazione dell'elevato numero di opere di viabilità trasversale che dovrebbero porsi in viadotto, soluzione già valutata negativamente dalle amministrazioni locali interessate;

in trincea: non è considerata come tecnicamente accettabile per la infrastruttura ferroviaria;

in rilevato alto: è soluzione tecnicamente valida, sebbene più impegnativa sul piano del fabbisogno dei materiali inerti, e meritevole di non essere preclusa totalmente nella presente fase progettuale.

Viene scelta la seguente soluzione complessiva:

il rilevato A.V. viene alzato fino ad un massimo di 6,0 m (rilevato «medio»),

la trincea della direttissima viene approfondita a circa 9 metri, comunque al di sopra della quota di falda ove possibile;

le interferenze viarie ed idrauliche vengono risolte mediante trincee sottopassanti il corpo ferroviario e sovrapassanti la trincea della direttissima;

la stabilità del rilevato ferroviario in ogni fase della vita dell'opera sarà garantita a cura e spese del realizzatore della trincea, mediante opportune opere di consolidamento. Dovrà essere garantito un sistema di drenaggio che garantisca l'allontanamento delle acque dalla sede autostradale al fine di evitare che le stesse possano ristagnare al piede del rilevato ferroviario, e non pregiudicare quindi la stabilità dello stesso rilevato;

gli attraversamenti viari ed idraulici saranno realizzati a cura e spese del soggetto in corrispondenza del cui sedime le opere vengono realizzate.

Le detta scelta complessiva viene quindi prescritta alla T.A.V. perché ne tenga conto nel progetto definitivo e sarà coerentemente assegnata alla direttissima Mi-Bg-Bs.

Viene tuttavia considerato anche quanto segue:

la trincea stradale caratterizzata da notevole profondità e lunghezza può porre problemi di smaltimento acque, con necessità di adeguate soluzioni per assicurare la sicurezza dell'esercizio stradale e ferroviario, evitare l'inquinamento delle falde;

la canalizzazione dei cavi idraulici sovrapassanti la trincea dovranno essere tali da assicurare il deflusso delle piene di adeguato ritorno e fornire garanzia circa l'assenza di turbativa del regime idraulico a monte ed a valle sia del tratto canalizzato che del rilevato ferroviario;

il rilevato e la trincea potrebbero interferire reciprocamente sul piano geotecnica con modalità non prevedibili in assenza di adeguato approfondimento progettuale. La necessità di un intervento di consolidamento della scarpata stradale, al fine di assicurare la stabilità nel tempo del rilevato ferroviario, dovrà essere verificata con particolare attenzione;

i due ultimi aspetti potrebbe rendere necessario un allontanamento planimetrico della infrastruttura stradale rispetto alla ferrovia con ricadute negative sull'occupazione del territorio e sull'uso del corridoio.

Considerato che tali delicati aspetti progettuali potranno essere esaminati sono nell'ambito del progetto autostradale nel momento in cui questo sarà sottoposto alla procedura di LO di cui al decreto legislativo n. 190/2002, si evidenzia che la soluzione complessiva sopra individuata «trincea autostradale e rilevato medio ferroviario» dovrà essere confermata o meno, per quanto riguarda la direttissima, in esito all'esame di tali aspetti. Il corpo ferroviario come descritto resterà invariato anche nella eventualità che la direttissima, in conseguenza dei richiamati problemi, debba essere resa complanare con la A.V.

Si rinvia a quanto detto nelle prescrizioni di carattere generale per quanto attiene il coordinamento dei lavori e l'armonizzazione dei progetti.

In conclusione, si valuta favorevolmente la richiesta formulata dalla regione Lombardia a condizione che ogni e qualsiasi intervento necessario a garantire la sicurezza del rilevato ferroviario rispetto alle criticità emerse nel corso dell'istruttoria sia realizzato a cura e spese dell'ANAS, e che il relativo progetto venga sottoposto preventivamente per approvazione a TAV/RFI, con riserva, da parte di TAV/RFI stesse, di valutarne la ammissibilità.

Si valuta favorevolmente anche lo spostamento verso sud dell'asse ferroviario tra la pk 63 e la pk 65 circa, al fine di facilitare l'inserimento della barriera di Castrezzato del progetto stradale.

L'intervento non prevede un incremento dei tempi di realizzazione dell'opera ferroviaria, comporta un extracosto che sarà valutato a parte, fatta salva la condizione espressa al punto *b)* delle osservazioni in fase istruttoria; non modifica la localizzazione dell'opera come rappresentata nel progetto preliminare, a meno del tratto tra la pk 63 e la pk 65 circa (barriera di Castrezzato).

1.2.6. Comune di Ospitaletto.

Variante plano-altimetrica nel comune di Ospitaletto.

Prescrizione A.4.2.2. D).

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Le richiesta non si ritiene condivisibile; la soluzione, che comporta una variante planoaltimetrica di 9 km, ancorché fattibile dal punto di vista tecnico e ferroviario, risulta non gradita per le criticità evidenziate sia nella costruzione, sia in fase di esercizio della linea. In particolare si evidenziano:

problemi nella risoluzione delle interferenze idrauliche, non escludendo la necessità di utilizzo dei sifoni attualmente non consentiti dallo standard di esercizio della rete ferroviaria;

problemi nello smaltimento delle acque meteoriche, con la necessità di impianti di sollevamento e dispositivi parapioggia agli imbocchi delle gallerie per una lunghezza di 2.5 km complessivi;

difficoltà nelle attività di manutenzione e di sicurezza d'esercizio delle nuove gallerie artificiali;

problemi di difficile valutazione, allo stato progettuale disponibile, connessi con la soluzione di infrastrutture stradali e ferroviarie in affiancamento in trincea. Sono infatti da approfondire gli aspetti geotecnici di stabilità e di interazione tra i due corpi stradali, il sistema delle acque profonde, il drenaggio delle acque meteoriche;

la necessità di modificare il tracciato planimetrico della SS11, progetto della provincia di Brescia già in fase esecutiva;

Impatto visivo rilevante dovuto alle due gallerie parapioggia, con necessità di progettare interventi di mitigazione ed ulteriore aggravio dei costi.

L'intervento tecnico prevede un incremento dei tempi realizzativi (fatto salvo il superamento delle problematiche di cui sopra connesse con gli espropri), pari ad almeno 4 mesi; la prescrizione porta ad un incremento pari a 220 milioni di euro del costo a vita intera. La localizzazione dell'opera diverrebbe quella sopra descritta, che modifica quella rappresentata nel progetto preliminare tra il km 1+230 circa ed il km 10+480 circa dell'interconnessione di Brescia ovest.

VALUTAZIONE

Le osservazioni relative agli aspetti tecnici, alla tempistica, con l'allungamento dei tempi di costruzione, ed alla stima economica, con rilevanti maggiori oneri, comportano una valutazione non favorevole all'accettazione della richiesta formulata dalla regione Lombardia. Tenuto conto che la proposta della regione nasce dalla necessità di preservare la attività produttiva della cooperativa Onlus «Comunità Fraternità» e di limitare l'impatto sulla chiesa della Madonna di Lovernato, si ritiene di poter individuare soluzione parimenti efficaci a tale obiettivo e decisamente più valide sotto i profili economico e territoriale.

Si propone, quindi in alternativa sia al progetto preliminare depositato che alla prescrizione della regione, la soluzione rappresentata in allegato che è rispettosa dei vincoli richiamati. Tale soluzione è così caratterizzata: dalla progressiva 5+200 circa dell'interconnessione di Brescia ovest del progetto preliminare, la nuova coppia di binari prosegue più decisamente verso nord-est e, con una leggera modifica planimetrica, si aggira, a nord e ad ovest, l'insediamento

della Onlus «Comunità Fraternità» per reinserirsi sul tracciato di progetto preliminare alla progressiva 8+030 circa in affiancamento alla linea storica esistente. Altimetricamente la linea recupera il tracciato plano-altimetrico già proposto, disponendosi in rilevato in corrispondenza della chiesa della Madonna di Lovernato. In sede di progettazione definitiva il soggetto aggiudicatore l'opera dovrà provvedere alla realizzazione, a propria cura e spese, di mitigazioni paesaggistiche con attrezzaggio e riqualificazione delle aree immediatamente a ridosso della chiesa medesima. Dovrà inoltre essere prevista l'utilizzazione di eventuali aree reliquari da mettere a disposizione dell'Onlus per l'ampliamento delle attività produttive, restando comunque garantite le condizioni generali per l'effettuazione degli espropri ed il riconoscimento degli indennizzi dei danni già richiamate nelle prescrizioni generali p.to 1.2.1.

L'intervento, che non prevede un incremento dei tempi di realizzazione dell'opera ferroviaria, comporta un extracosto che sarà valutato a parte; la localizzazione dell'opera viene modificata come sopra descritto nel tratto tra la pk 5+200 e la pk 8+030 della interconnessione ovest di Brescia rispetto a quanto rappresentata nel progetto preliminare (allegato 11 *a)* «Studio variante IC Brescia ovest nel comune di Ospitaletto»).

(Omissis...).

(...Omissis).

1.2.9. Variante altimetrica nel comune di Flero.

Prescrizione A.4.2.2. g).

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Le richiesta non si ritiene condivisibile in quanto si ritiene che l'interferenza possa essere risolta, in sede di progetto autostradale, con una diversa geometria degli svincoli.

L'intervento richiesto comporta un allungamento di 650 metri del viadotto ed un rialzo medio del rilevato adiacente di 1,5 metri per una lunghezza di circa 800 metri. Il maggiore costo ed il maggiore impatto territoriale e visivo si ritiene possa essere evitato con un approfondimento del progetto definitivo autostradale.

L'intervento prevede un incremento dei tempi di realizzazione della tratta, ed un extracosto che sarà valutato a parte. Non vi sono modifiche della localizzazione dell'opera rispetto al progetto preliminare.

VALUTAZIONE

Le osservazioni pervenute nel corso dell'istruttoria comportano una valutazione non favorevole alla richiesta formulata dalla regione Lombardia.

Si propone una soluzione migliorativa, da svilupparsi in sede di progettazione autostradale, che vede lo sdoppiamento della rotatoria mediante il posizionamento di una rotatoria a nord e di una a sud delle due infrastrutture; le due rotatorie sono tra loro collegate da un attraversamento che consente di mantenere invariato il profilo del progetto AV (allegato 11 *b)* «Studio variante svincolo comune di Flero»)

Nel corso dell'istruttoria è stato peraltro accertato (Rif. Atti della seconda seduta - Roma 24 settembre 2003 - di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari») che tale soluzione è approvata sia dalla ACP che dalla regione Lombardia come sostitutiva della prescrizione inserita al punto A4.2.2 *g)*.

L'intervento come qui prescritto e raffigurato nell'allegato citato, non comporta variazione dei tempi di realizzazione della tratta, né del valore del costo a vita intera, né della localizzazione dell'opera rispetto al progetto preliminare.

1.2.10. Posto di movimento di Pozzolengo.

Prescrizione A.4.2.2. h)

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Le richiesta si ritiene condivisibile, a condizione di inserire un nuovo PM a Montichiari nell'ambito degli interventi previsti al punto A.4.2.l delle prescrizioni della regione Lombardia ed al relativo punto 1.2.2 del presente documento.

L'intervento, che non prevede un incremento dei tempi di realizzazione della tratta, porta ad una riduzione del costo dato dal decremento per eliminazione del fascio di Manutenzione di Pozzolengo (armamento ed espropri) pur mantenendo i binari di precedenza del posto di movimento.

VALUTAZIONE

Si valuta la richiesta, condivisibile.

Poiché è stata accertata la fattibilità dell'inserimento del posto di movimento e manutenzione completo come sopra descritti (e comunque come da requisiti tecnico-impiantistici dettati dal soggetto aggiudicatore l'opera) nella soluzione proposta dallo scrivente a soluzione della prescrizione A4.2. 1 (paragrafo 1.2.2), si dà indicazione che il medesimo PM venga inserito lungo linea a lato della nuova stazione a servizio dell'aeroporto di Montichiari (v. punto 1.2.2).

L'intervento non comporta un incremento dei tempi di realizzazione della tratta; porta una riduzione del costo che sarà valutato a parte; la localizzazione dell'opera viene modificata come descritto rispetto a quanto rappresentata nel progetto preliminare.

(Omissis...).

(...Omissis).

1.2.14. Affiancamento autostrada A4 Torino-Venezia (Serenissima) - tratta Brescia - Padova.

Prescrizione A.4.3.4.

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Come riportato in prescrizione, «per l'esecuzione delle opere dovrà essere concordata a livello di progettazione definitiva con ANAS S.p.a. e la Società autostradale concessionaria».

Le richieste relative al tratto autostradale Brescia-Padova contenute nel parere espresso dalla regione Lombardia si ritengono condivisibili. Circa la richiesta relativa alla predisposizione della 4 corsia, occorre precisare che questa è recepibile nel presupposto che i lavori di ampliamento dell'autostrada avvengano all'interno dell'attuale proprietà dell'autostrada definita dalla recinzione, già predisposto allo scopo.

Peraltro, si segnala che ANAS S.p.a. e la Società autostradale concessionaria, nelle loro prescrizioni contenute ai punti 5 e 6 del presente documento, ed espresse in qualità di enti interferiti, così come nei pareri espressi nella Conferenza dei servizi istruttoria del dicembre 2002 non prevedono, negli sviluppi della propria attività, l'esecuzione di quattro corsie di marcia.

L'insieme degli interventi, non comporta un incremento dei tempi di realizzazione della tratta, né una modifica della localizzazione dell'opera come rappresentata nel progetto preliminare, in assenza di una accordo di principio, eventuali variazioni del costo a vita intera non sono valutabili. Si condivide la necessità che i lavori alla viabilità trasversale debbano avvenire con il minimo impatto sull'esercizio dell'autostrada e senza pregiudizio del normale deflusso del traffico veicolare. Tale indicazione comporta l'assunzione di vincoli temporali alla realizzazione tali da porre una criticità dal punto di vista del rispetto del programma temporale generale dei lavori e della data di attivazione dell'opera.

VALUTAZIONE

Le interferenze viarie saranno concordate in dettaglio a livello di progettazione definitiva con ANAS S.p.a. e la Società autostradale concessionaria, pertanto le indicazioni della regione Lombardia sono valutate condivisibili. La richiesta che venga lasciato tra i due corpi stradali e ferroviario spazio sufficiente per l'eventuale futuro inserimento di una quarta corsia, per la quale peraltro non risulta un'analoga richiesta da parte di ANAS S.p.a. ne della Società autostradale concessionaria, non risulterebbe condivisibile qualora comportasse lo scostamento dell'asse ferroviario; è invece automaticamente rispettata qualora la corsia in questione possa essere realizzata all'interno dell'area dell'attuale proprietà autostradale.

Onde evitare criticità connesse con l'esigenza di limitare l'impatto sull'esercizio dell'autostrada, si raccomanda di studiare il programma di cantierizzazione distribuendo gli interventi di risoluzione delle interferenze nel tempo senza pregiudicare la durata complessiva dei lavori, anche eventualmente anticipando l'inizio degli stessi rispetto al programma depositato.

L'insieme degli interventi, non comporta un incremento dei tempi di realizzazione della tratta, né una modifica della localizzazione dell'opera come rappresentata nel progetto preliminare, in assenza di un'accordo di principio, eventuali variazioni del costo a vita intera non sono valutabili.

1.2.15. Viabilità locale interferita.

Prescrizione A.4.3.5.

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Come indicato nella prescrizione «Nello sviluppo del progetto definitivo la posizione e l'andamento plano-altimetrico di tutte le opere di scavalco o sottopasso per la continuità della viabilità locale dovranno essere concordati con gli enti locali interessati, ANAS e le società concessionarie dei vari raccordi autostradali interferiti siano essi raccordi esistenti o di progetto.

Per quanto riguarda le specifiche prescrizioni si osserva che:

a) per le opere di scavalco le richieste si ritengono condivisibili con le seguenti osservazioni:

in generale si osserva che il decreto ministeriale 5 novembre 2001 al punto 5.3.1. diversifica la pendenza massima adottabile in funzione del tipo di strada indicando anche pendenze superiori al 5%. Pertanto, si cercherà, ove possibile, di adottare pendenze delle rampe inferiori al 5% non potendo però escludere la necessità di adottare pendenze superiori in situazioni ove questo si renda necessario;

cavalcaferrovia: lo stesso decreto ministeriale, al punto 5.3.1, prevede che il marciapiede, di larghezza 1,5 m, comprenda anche il dispositivo di ritenuta. Pertanto, la progettazione definitiva dei cavalcavia verrà sviluppata in accordo a questa norma;

sottovia: la prescrizione si ritiene accoglibile solamente per i sottovia facenti parte delle categorie previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001, escludendo, quindi, i sottovia/sottopassi poderali;

b) stratigrafia pavimentazione stradale: le richieste si ritengono condivisibili e saranno approfondite in sede di progetto definitivo, osservano che la stratigrafia sopra elencata deve essere applicata sulle sole viabilità classificate come SP e SP ex SS e, per quanto riguarda i relativi tratti in cavalcavia/sottovia solamente sulle rampe e non sull'impalcato;

c) manutenzione impalcati. manufatti ed impianti: la richiesta si ritiene non accoglibile. TAV non prevede oneri di esercizio nella manutenzione degli impalcati fatto salvo per quanto attiene la sicurezza ferroviaria; sono quindi previsti negli oneri di manutenzione di TAV la manutenzione ordinaria e straordinaria degli appoggi dell'impalcato ricadente sulla linea, mentre non possono essere previsti a carico di TAV la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rimanenti appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità ecc), dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), dell'impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica, ecc) e della sovrastruttura di proprietà dell'ente gestore della strada;

d) piattaforme stradali: la richiesta della regione risulta condivisibile seppur comporti, rispetto a quanto presentato in progetto preliminare, le seguenti modifiche:

N°	Descrizione	Delibera	Prog. Pre.	Note
1	S.P. variante alla ex SS.472	C1	C1	-
2	S.C. km.30+800 (collegamento tra Cascina Malossetta e cascina Malossa)	F1	-	Non presente nel PP. Prevedere sottopasso
3	S.P. ex SS.472 esistente km 32+421	C1+P.Cicl.	C1	Prevedere pista ciclabile
4	S.P.136 km.33+750	C1+P.Cicl.	-	Non interferita (vedi nota)
5	S.P. ex SS.11 km.35+632	C1+P.Cicl.	C1	Prevedere pista ciclabile
6	S.P. 121 km.37+365	C1	C2	Modificare categoria
7	S.C. Caravaggio-Brignano km. 37+919	F1	F2	Modificare categoria
8	S.C. Battisti km. 38+259	F1	F2	Modificare categoria
9	S.C. Caravaggio-Masano km. 39+120	F1+P. Cicl.	F2	Modificare categoria
10	S.P.130 Caravaggio-Masano km 40+169: sostituire cavalcavia con strade di servizio da innestare su strada comunale Caravaggio-Masano	F1	C2	Eliminare CVF e prevedere strada di collegamento
11	S.C. Vallicelle km.40+499	F1	F2	Modificare categoria
12	S.P. ex SS.591 km. 41+795	C1+P.Cicl.	C1	Prevedere pista ciclabile
13	S.C. di Fara Olivana km. 44+955: prevedere manufatto per garantire la continuità della strada di collegamento con Sola	F1	5 x 5	Portare il manufatto a F1
14	S.P.103 km. 46+461	C1	C2	Modificare categoria
15	Sottopasso carrabile da prevedere ad est della SP.103	5x5	-	Non presente nel PP. Inserire sottopasso
16	S.P. 104 km. 48+091	C2	C2	-
17	S.C. Saracinesca km.49+850: spostata ad est della cascina Piave e fino alla strada esistente in corrispondenza della cascina Saracinesca	F2	F2	-

N°	Descrizione	Delibera	Prog. Pre.	Note
18	S.P. ex SS.11 km.51+000	C1	C1	-
19	S.C. Cantarana di Sotto km.52+ 932: da prevedere in sottopasso anziché sovrappasso	F2	F2	Prevedere sottopasso
20	S.C. cascina Ribolla- Cadevilla km. 54+325: prevedere sottopasso carrabile	5x5	-	Non presente nel PP. Inserire sottopasso
21	S.C. per Fontanella km. 54+674: non eseguire il sottopasso, ma collegare la strada alla S.P.106 tramite la strada da azienda La Buca e cascina Pollini	F2	F2	Eliminare sottopasso e prevedere strada di collegamento
22	S.P. 106 km.55+105	C1	C2	Modificare categoria
23	S.P. 2 Km. 56+910	C2	C2	-
24	S.P. 18 Km. 57+400	C2	C2	-
25	S.P. 72 Km. 60+450	B (2+2)	C2	Modificare categoria
26	S.P. 17 km. 62+140 (compatibilità con il progetto esecutivo Anas di completamento svincolo SS11/SP17 con realizzazione di rotatoria su SP17 in corrispondenza della rampa bidirezionale quadrante Sud/Ovest)	C1	C1+P.Cicl.	Verificare compatibilità
27	S.P. 60 km. 62+800	C2	C2	-
28	S.P. 62 km. 65+554	C2	C2	-
29	S.P. 16 km. 67+338	C1	C2	Modificare categoria
30	S.P. 18 km. 70+937	C1	C2	Modificare categoria
31	S.P. 21 km 71+466	C2	C2	-
32	Ex SS 235 km73+960	C1	C1	-
33	Viadotto Mella km. 77+900	C1	-	-
34	S.P. IX in Comune di Capriano del Colle	C1	-	Vedi nota
35	S.P. 22 km 81+881	C2+P.Cicl.	C2	Prevedere pista ciclabile
36	Ex SS 45 bis km 84+471	B (2+2)	-	Vedi 1.2.13 punto g)
37	S.P. 23 in Comune di Montirone	C2+P.Cicl.	-	L'attraversamento viene garantito con il V. Gardesana
38	S.P. 66 km 91+237	C2+P.Cicl.	5x5	Modificare categoria e prevedere pista ciclabile
39	Tratta terminale SP 19 / Casello BS Est della A4	A (2+2)		
40	S.P. 28 in Comune di Calcinato (via Rovadino)	C1+P.Cicl.	C1+P.Cicl.	-
41	Ex SS 668 (ex SP 1) in Comune di Lonato – galleria: mantenimento della attuale quota della piattaforma	-	-	-
42	S.P. 25 in Comune di Lonato – galleria: mantenimento della attuale quota della piattaforma	-	-	-
43	Ex SS 566 in Comune di Desenzano – galleria: mantenimento della attuale quota della piattaforma	-	-	-
44	S.P. 13 in Comune di Sirmione – galleria artificiale "Colli Storici" km 116+740,508: mantenimento della attuale quota della piattaforma	-	-	-

Nota 4: La campata del viadotto Mella di attraversamento della SP136 è adeguata per consentire all'ente gestore di adeguare la strada stessa e di inserire la pista ciclabile.

Nota 34: La campata del viadotto Mella di attraversamento della SPIX è adeguata per consentire all'ente gestore di adeguare la strada stessa alla categoria C1.

L'insieme degli interventi, che non comporta un incremento dei tempi di realizzazione della tratta, comporta un extracosto che sarà valutato a parte; la prescrizione non comporta la modifica della localizzazione dell'opera come rappresentata nel progetto preliminare.

VALUTAZIONE

Le interferenze viarie saranno concordate a livello di progettazione definitiva con gli enti locali interessati ANAS S.p.a e le società concessionarie dei vari raccordi autostradali interferiti siano essi raccordi esistenti o di progetto e sono valutate condivisibili.

Non si valuta condivisibile la richiesta relativa alla Manutenzione degli impalcati, dei manufatti e degli impianti in quanto non è possibile porre a carico del soggetto aggiudicatore tali oneri di esercizio fatto salvo per quanto attiene la sicurezza ferroviaria.

L'insieme degli interventi, che non comporta un incremento dei tempi di realizzazione della tratta, comporta un extracosto che sarà valutato a parte; la stessa non modifica la localizzazione dell'opera come rappresentata nel progetto preliminare.

(Omissis).

4. *Ministero dell'ambiente e del territorio.*

4.1 Prescrizioni da attuarsi nel progetto definitivo.

OSSERVAZIONI IN FASE ISTRUTTORIA

Le richieste si ritengono condivisibili e saranno sviluppate, come indicato dal parere del Ministero dell'ambiente, nel corso del progetto definitivo come ulteriore sviluppo e dettaglio di quanto già contenuto nel progetto preliminare. Per tali richieste si osserva:

1) Nell'ambito del SIA sono state sviluppate nel quadro di riferimento progettuale le misure di mitigazione e protezione ambientale atte a ricondurre nell'ambito della compatibilità ambientale le diverse componenti impattate dalle opere di progetto sia in fase di costruzione che di esercizio. L'insieme degli interventi è stato predimensionato e localizzato in funzione del livello della progettazione preliminare. Nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva delle opere, gli interventi saranno ulteriormente dettagliati e verificati.

2) Nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva delle opere, saranno ulteriormente dettagliati e verificati gli interventi già individuati nei documenti di integrazione al SIA

3) Nel corso della procedura istruttoria il soggetto aggiudicatore ha prodotto dossier integrativi relativi al rapporto tra la linea AC e le altre infrastrutture in progetto che andranno ad attestarsi nell'ambito del corridoio infrastrutturale. Nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva le attività e le problematiche individuate nelle integrazioni saranno oggetto di specifica attuazione compatibilmente con gli sviluppi dei progetti BreBeMi e ex-SP19 nel frattempo esauritisi.

4) per quanto riguarda la richiesta di dettagliare la cantierizzazione si osserva che:

a) nell'ambito della progettazione definitiva, laddove le aree dedicate alla cantierizzazione saranno consolidate e meglio definite per quanto riguarda le attività, le lavorazioni e gli impianti ivi allocate, saranno prodotte le relazioni ambientali della cantierizzazione con il progetto delle opere di mitigazione da allestire.

b) Il cantiere operativo n. 32, ubicato alla progressiva di linea 120+500 circa, è destinato alle funzioni operative di realizzazione di due opere importanti:

galleria artificiale realizzata con scavo a cielo aperto Santa Cristina;

galleria artificiale con tratto di scavo in naturale del Frassino.

Alla luce dell'importanza strategica del cantiere, pur nel rispetto del contenimento dell'impatto che tale cantierizzazione comporta sul territorio, risulta necessario il mantenimento della collocazione proposta nel progetto preliminare. In sede di progettazione definitiva dovrà essere perseguito l'obiettivo di minimizzare il disturbo all'ambiente circostante mediante un ridimensionamento della attuale superficie. Tale ridimensionamento sarà quantificato in funzione della necessità di assicurare la massima condizione di sicurezza nello svolgimento delle attività di costruzione nonché limitando al massimo la presenza di strutture e impianti all'interno dell'area.

5) Il ripristino del terreno agricolo nelle tratte di gallerie artificiali, è soluzione già compresa nelle proposte di opere a verde e sistemazione paesistico-ambientale, previste nel quadro di riferimento progettuale del SIA — («Localizzazione e predimensionamento delle misure di mitigazione», tipologici opere a verde, aree di approfondimento). Nella definizione della proposta tipologica, lo spessore del ricoprimento prescritto (50-100 cm) viene mediamente rispettato. Nel corso dello sviluppo della progettazione di dettaglio tali soluzioni saranno ulteriormente ottimizzate a livello specifico.

6) Si prevede che lo sviluppo della progettazione definitiva dovrà portare all'individuazione di soluzioni tecniche idonee e di maggiore dettaglio rispetto a quanto contenuto nel Progetto preliminare.

7) la problematica relativa alle misure di salvaguardia per le acque del Laghetto del Frassino (area SIC) è sviluppata nell'ambito dello SIA in funzione della identificazione dei potenziali impatti nei confronti della componente «ambiente idrico», laddove sono segnalate le possibili ed eventuali interferenze con le acque sotterranee e sono riportate indicazioni per l'identificazione, in sede di progettazione definitiva e di dettaglio, delle soluzioni tecnologiche atte all'abbattimento degli impatti. Successivamente, in corso di istruttoria presso la commissione speciale di V.I.A. sono stati prodotti due documenti integrativi specifici di approfondimento dedicati agli «Aspetti idrogeologici in corrispondenza dell'attraversamento in corrispondenza del santuario della «Madonna del Frassino» e al «Passaggio nei pressi del santuario Madonna del Frassino e del sito di importanza comunitaria del Lago del Frassino — attraversamento del fiume Mincio».

8) Le soluzioni per prevenire l'inquinamento di falde nelle aree di cantiere delle gallerie e le misure di abbattimento dei potenziali impatti sono trattate nell'ambito del quadro di riferimento progettuale del SIA (aspetti ambientali della cantierizzazione). Si prevede che lo sviluppo della progettazione definitiva dovrà portare all'individuazione di soluzioni tecniche idonee e di maggiore dettaglio.

9) Le misure di mitigazione atte a ricondurre nell'ambito della compatibilità ambientale le componenti interferite sono state trattate nello studio di impatto ambientale (quadro di riferimento ambientale — componente rumore, quadro di riferimento progettuale — misure di mitigazione), dove sono riportati gli elementi e le caratteristiche del progetto di mitigazione acustica contestualmente sono state altresì individuate ulteriori interventi che si configurano con caratteristiche di opere di compensazione ambientale. Nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva, l'insieme degli interventi di mitigazione e compensazione saranno ulteriormente verificati anche mediante la concertazione con gli enti locali interessati.

L'attenzione segnalata per quanto riguarda le successive scelte relative all'utilizzo delle diverse tipologie di barriere anti-rumore costituisce elemento (già del resto segnalato nell'ambito dello stesso SIA) di successivo approfondimento da svilupparsi in sede di progetto definitivo e di verifica puntuale delle modificazioni di clima acustico in fase di costruzione ed esercizio delle opere.

10) Nell'ambito degli approfondimenti svolti nello studio di impatto ambientale per il progetto preliminare, i criteri, i valori e le soglie utilizzate quale riferimento per la valutazione delle componenti di disturbo e impatto relativi alle vibrazioni, sono stati derivati dall'applicazione delle normative UNI 9614 e UNI 9616. Al fine di sviluppare una progettazione e una localizzazione puntuale degli interventi di mitigazione, il progetto definitivo della linea sarà supportato dalla elaborazione di uno studio vibrazionale di dettaglio in coerenza con i criteri della normativa UNI 9614.

11) L'utilizzazione di specie autoctone risulta già previsto nell'ambito della definizione delle soluzioni tipologiche per le opere a verde e di inserimento paesistico-ambientale (Quadro di riferimento progettuale — Localizzazione e predimensionamento delle opere di mitigazione ambientale). Nel progetto definitivo si prevede di definire nello specifico sia le localizzazioni che i sesti di impianto.

12) Gli impatti sui beni storico-architettonico devono essere valutati tenendo conto, in fase di progettazione definitiva, dei loro valori «qualitativi», dei rispettivi «coni di visuale» e sugli ostacoli che la linea potrebbe opporre al loro raggiungimento. I criteri di qualità degli ambiti di tipo percettivo-visuale nonché della rilevanza e caratteristiche dei beni storici, sono stati alla base della elaborazione del progetto di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale proposto dallo SIA. Nel corso dell'avanzamento della progettazione di dettaglio saranno sviluppate e perfezionate le proposte contenute nello SIA al fine di garantire la fruibilità dei beni sia sotto il profilo dell'accessibilità agli usi che sotto il profilo della fruizione in termini panoramici ed estetico-visuali.

13) In relazione all'analisi delle discariche per la Galleria di Lonato si osserva che il progetto definitivo sarà corredato da uno studio specifico finalizzato alla individuazione, caratterizzazione e bonifica di siti inquinati, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa nazionale.

14) Per quanto riguarda la richiesta di realizzare le strutture fisse di cantiere esterne ai centri abitati e sviluppare i relativi interventi di mitigazione. Tali misure di abbattimento dei potenziali impatti sono trattate nell'ambito del quadro di riferimento progettuale del SIA (aspetti ambientali della cantierizzazione). Si prevede che lo sviluppo della progettazione definitiva dovrà portare all'individuazione di soluzioni tecniche idonee e di maggiore dettaglio.

15) verifica della possibilità di modificare l'attraversamento della SP 18 e del fondo Piccinelli in maniera non impattante per altri fondi.

16) Nell'ambito del quadro di riferimento progettuale del SIA, è stato predisposto un progetto di monitoraggio ambientale ante e *post operam*, con l'elaborazione delle metodologie di monitoraggio per tutte le componenti ambientali affrontate nello studio. Le metodologie, articolate per componente e fasi di intervento, saranno precisate secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale V.I.A.; si procederà quindi ad un aggiornamento del progetto dal punto di vista della localizzazione e collocazione nel territorio dei punti di monitoraggio, a valle del consolidamento delle ipotesi progettuali di tracciato e della relativa cantierizzazione, che saranno sviluppate nel corso del Progetto definitivo. Tenuto conto che il monitoraggio ante operam del tipo di quello richiesto ha una durata non inferiore a dodici mesi, questa prescrizione pone una criticità dal punto di vista del rispetto del programma temporale di esecuzione dei lavori e della data di attivazione dell'opera.

Inoltre il parere riporta altre prescrizioni:

17) Il soggetto aggiudicatore predisporrà un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 o al sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).

18) Le misure per l'abbattimento delle polveri, in particolare a tutela delle aree agricole (vini DOC e aree pregiate), sono proposte nell'ambito dello SIA (quadro progettuale — Aspetti ambientali della cantierizzazione). Nel corso della progettazione definitiva, attraverso il consolidamento delle scelte localizzative in riferimento alle aree di cantiere e l'approfondimento del carico specifico rispetto alle lavorazioni previste tali misure potranno essere oggetto di ulteriore dettaglio e localizzazione.

19) Le fasi di successivo avanzamento delle attività di progettazione definitiva della linea e delle relative opere nonché delle fasi realizzative, saranno sviluppate in funzione delle prescrizioni contenute nelle prescrizioni della regione Veneto cui si rimanda.

20) Pari richiesta è contenuta nelle prescrizioni della Regione Veneto, cui si rimanda, ove si prevede che in sede di progettazione definitiva vengono di norma definite le procedure di emergenza più opportune da porre in atto in fase di costruzione ed esercizio in presenza di aziende a rischio rilevante.

21) La richiesta di utilizzare diserbanti biodegradabili potrà essere accolta nell'ambito delle successive fasi di progettazione realizzazione delle opere.

Le prescrizioni, da sviluppare nel corso del progetto definitivo, non comportano ad un incremento dei tempi di realizzazione dell'opera per quanto non già contenuto in prescrizioni specifiche, cui si rimanda, non sono valutabili gli incrementi di spesa a vita intera della tratta MI-VR.

Valutazione

Si valutano le richieste condivisibili, in quanto le prescrizioni del Ministero dell'ambiente sono costituite da richieste di ulteriore sviluppo delle analisi e delle relative mitigazioni in sede di progetto definitivo, riconoscendo la coerenza del SIA rispetto allo sviluppo del livello progettuale presentato (progetto preliminare).

Costituiscono verifica progettuale i punti:

4b) spostamento di un cantiere;

15) attraversamento di SP).

Sono già comprese nelle prescrizioni della regione Veneto (§ 2.B) i punti 19) (Madonna del Frassino) e 20) (procedure di emergenza in presenza di aziende a rischio rilevante), cui si rimanda per le relative osservazioni e valutazioni.

Le prescrizioni, da sviluppare nel corso del progetto definitivo, non comportano ad un incremento dei tempi di realizzazione dell'opera per quanto non già contenuto in prescrizioni specifiche, cui si rimanda, non sono valutabili gli incrementi di spesa a vita intera della tratta MI-VR.

PARTE I

I - 3. STRALCIO PROSPETTO MIT DI CONFRONTO
PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA - INDICAZIONI MIT

1 Regione Lombardia

1.2 *Valutazione dell'Impatto Ambientale del Progetto - Allegato B*

Ente	Rif. Atto	Parere	Osservazioni Enti	Indicazioni da parte del MIT
Regione Lombardia	81.2003.13062 del 29/7/03 Allegato B	parere favorevole	8. Il paesaggio a) tutti gli interventi ambientali e paesistici dovranno riferirsi ai PTC b) progetto di dettaglio relativo alla ricomposizione paesaggistica in ambiti territoriali sensibili (Franciacorta, Monte Netto, Poncarale, Capriano del Colle, Calcinato, colline del Mella, tra Lonato, Desenzano del Garda e Sirmione) c) indagine archeologica d) fotoinserimenti della linea A.C., e) studio di inserimento paesistico della "Variante altimetrica nel Comune di Chiari"; f) progettazione delle opere "a verde"; g) modellazione delle scarpate h) progetto di mitigazione dei posti di manutenzione e movimento; i) progettazione cromatica del "Viadotto Oglio"; j) la progettazione paesistica delle "finestre" visive	Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo recependo le prescrizioni, fermo restando l'impostazione ed i contenuti del Progetto Preliminare. In particolare il rilevato ferroviario, nel rispetto dei vincoli normativi e funzionali, sarà sviluppato sulla base delle tipologie ferroviarie in uso, limitando, al possibile, l'occupazione di suolo e la fascia di esproprio.
			16. Fase di esecuzione lavori a) precauzioni per evitare la dispersione in alveo di reflui b) attenzione allo smaltimento delle acque provenienti dalle lavorazioni c) mantenere a regime umido le aree secche e polverose interessate da attraversamenti di mezzi pesanti d) stoccaggi dei materiali di cantiere polverulenti in sili e movimentazione mediante trasporti pneumatici e) stoccato in cumuli del materiale di pezzatura grossolana, umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s f) dotazione di carter per tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco g) sistemi di carico di carburante, dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, in circuito chiuso h) utilizzo di mezzi di trasporto con capacità differenziata; i) utilizzo di gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore ad alta prestazione energetica j) limitazione della fase di cantiere al periodo novembre-febbraio in adiacenze alle aree a parco k) l'irrigazione costante e la manutenzione delle "fasce tampone" l) interventi di ripristino delle superfici a verde ed i reimpianti arborei per le aree di cantiere dismesse m) piano di esproprio che assicuri l'effettiva attuabilità degli interventi di mitigazione in progetto	Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo ed il Piano di Monitoraggio Ambientale recependo le prescrizioni, fermo restando l'impostazione ed i contenuti del Progetto Preliminare. Punto J): si rimanda al punto 4 d) (Aree Parco).

PARTE II

RACCOMANDAZIONI

In conformità alle raccomandazioni formulate dalla commissione V.I.A. istituita ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 190/2002, si raccomanda:

a) di assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna di lavori e nel più breve tempo, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001;

b) che il progetto definitivo scelga le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione dell'impatto ambientale coordinando la tutela della componente ambientale cui essa è prioritariamente destinata con la tutela delle altre componenti ambientali;

c) per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico - ambientale dell'opera di:

a) preferire, per i ponti ed i viadotti, l'utilizzo di strutture continue, a sezione variabile e con forme arrotondate;

b) qualora siano previste opere di protezione dal rumore, studiare la possibilità di inserirle nella struttura portante, ad esempio mediante impalcati e via inferiore;

c) prestare particolare cura alle forme ed alle superfici di pile e spalle ed alla loro naturalizzazione (piantumazione, mascheramenti);

d) verificare ed omogeneizzare le sezioni delle pile dei viadotti al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta o di piena fluviale e di favorire l'inserimento paesaggistico di tutti i viadotti;

e) prevedere che le opere di sostegno siano a paramento inclinato con coronamento continuo e rivestite con pietra locale tagliata a mano;

f) prevedere che gli imbocchi delle gallerie siano tagliati secondo la pendenza del terreno attraversato e raccordati con continuità alle opere di sostengo all'aperto.»

La commissione V.I.A. raccomanda infine di «esperire ogni mezzo per risolvere, in modo congiunto o almeno coordinato, ai realizzatori delle altre c.d. «infrastrutture di corridoio» previste (SP 19 e collegamento autostradale Mi-BS), le problematiche relative a»:

scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento reciproco;

viabilità nuova ed esistente (il soggetto che realizza gli attraversamenti deve progettarli anche in funzione dei cantieri impiegati dai soggetti che realizzano le altre infrastrutture e deve consentirne l'uso da parte di questi ultimi);

programmazione dei lavori in base a un cronoprogramma indicante: *a)* l'articolazione funzionale coordinata di dettaglio dei lotti e dei programmi delle attività; *b)* la cantierizzazione coordinata in relazione alla occupazione temporale dei suoli, alle dimensioni ed al posizionamento reciproco delle aree di cantiere e dei relativi servizi, all'esecuzione coordinata delle opere a verde, delle opere di protezione dall'inquinamento acustico, delle opere per la salvaguardia del regime idraulico delle aree attraversate delle infrastrutture di corridoio, dei c.d. «tombini» per lo spostamento della fauna e, in genere, degli interventi di mitigazione ambientale; *d)* la soluzione delle interferenze stradali per evitare che lo sfalsamento temporale della realizzazione delle stesse provochi disagi ingiustificati sulla rete viabilistica locale;

scelta ed utilizzo dei siti di cava e discarica;

sistemazione aree intercluse, anche in riferimento alle opere di sicurezza necessarie ed alle modalità che saranno adottate per il migliorarne l'inserimento ambientale;

rapporti tra le infrastrutture al fine del loro inserimento ambientale e paesaggistico.

ALLEGATO *B*

ATTIVITÀ DA AVVIARE IN VIA ANTICIPATA PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. *Attività necessarie a dare attuazione al programma lavori allegato al progetto preliminare.*

Nel cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto preliminare depositato, il soggetto aggiudicatore ha segnalato l'esigenza che una serie di attività vengano attivate prima della stipula dell'arto integrativo tra il medesimo ed il general contractor (prevista nel luglio 2005) e, in parte, anche prima della conclusione dell'iter per l'approvazione del progetto definitivo. Tale scelta è stata guidata dalla logica di ricondurre il percorso critico dei lavori nei limiti dei percorsi subcritici e assicurare la consegna della tratta all'esercizio in un periodo di tempo corrispondente ad una equilibrata produzione di tutti i cantieri. L'inizio della esecuzione delle attività di seguito specificate nei tempi indicati nel programma lavori consente di dare attuazione al programma complessivo stesso e, quindi, di giungere all'attivazione della tratta all'esercizio nel dicembre 2010.

Tali attività attengono l'intervento della galleria di Lonato e consistono in:

redazione della cartografia di dettaglio, delle indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzate al progetto esecutivo dell'opera, degli imbocchi e delle frese;

acquisizione di aree per la realizzazione del campo di cantiere denominato «Cantiere 25» nei documenti del progetto preliminare; realizzazione del campo e qualifica degli impianti tecnici; realizzazione delle viabilità di accesso al cantiere e all'imbocco ovest della galleria di Lonato;

sottoscrizione di accordi bonari per consentire alla ditta Feralpi, posta sul sedime dell'area interessata da alcune sezioni di galleria, il mantenimento in esercizio delle attività produttive in essere;

redazione del progetto esecutivo degli imbocchi della galleria di Lonato, della galleria stessa, delle frese e delle attrezzature connesse allo scavo meccanizzato progettualmente previsto per la realizzazione della galleria di Lonato; ordine ed acquisto delle frese per lo scavo meccanizzato delle gallerie, degli impianti e delle attrezzature connesse a questa tecnologia;

acquisizione di alcune aree destinate a cantieri operativi denominati «8, 10, 14, 16, 19, 30, 35 e 40» e cave finalizzate all'esecuzione della tratta, inclusa la qualifica delle cave stesse, l'acquisto e l'installazione degli impianti tecnici connessi e la loro qualifica.

Poiché, per quanto sopra detto, il finanziamento di tali attività in via anticipata rispetto alla restanti opere della tratta è parte integrante del piano finanziario elaborato dal soggetto aggiudicatore ed è, quindi, incluso nel limite di spesa dal medesimo dichiarato.

La relativa spesa ammonta a 176 milioni euro.

2. *Attività necessarie ad assicurare la realizzazione dei lavori nei tempi definiti nel progetto preliminare, ottemperando alle prescrizioni espresse dagli enti e positivamente valutate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Tenuto conto delle prescrizioni espresse dalle regioni Lombardia e Veneto, dal Ministero dell'ambiente e dai soggetti gestori di alcune infrastrutture (ANAS e Autostrada Serenissima) in sede di istruttoria del progetto preliminare si valuta necessario che il soggetto aggiudicatore sia posto nelle condizioni di adempiere a tali prescrizioni e di organizzare conseguentemente le proprie attività senza incidere sulla data di consegna finale della tratta. Le attività di seguito elencate saranno svolte in anticipo rispetto alla data di avvio dei lavori indicata nel programma temporale dell'opera:

monitoraggio ambientale ante operam;

viabilità extra linea lungo i tratti delle ex SS 591, 11, 498 nella regione Lombardia a ridosso degli abitati di Sola e Isso nonché di

Calcio (SS 11) in provincia di Bergamo, e di Urago d'Oglio in provincia di Brescia, esclusivamente per quanto finalizzato alla cantierizzazione;

attività necessarie per consentire la rilocalizzazione delle attività produttive in essere nello stabilimento industriale ANCAP posto nel territorio di Sona (Verona) e di quelli posti nel territorio di Capriano al Colle e Flero (Brescia) al fine di consentirne il mantenimento in esercizio;

acquisizione aree ricadenti nel corridoio con ACP in via coordinata con la medesima concessionaria;

risoluzione, in forma coordinata con la concessionaria ACP, dell'interferenza con ossigenodotto AIR LIQUIDE e delle interferenze con la viabilità trasversale;

interventi alla viabilità trasversale nel tratto in affiancamento con Autostrada A4 nel tratto compreso tra il km 14+800 e il km 22+800 della A4 in concessione alla società Serenissima S.p.a.;

avvio del sistema di comunicazione al pubblico per favorire la conoscenza del progetto, procedura autorizzativa e le attività in corso.

Per la attuazione degli interventi suddetti si rendono necessarie le seguenti prestazioni:

redazione della cartografia di dettaglio, esecuzione di indagini geognostiche ed idrogeologiche, redazione del progetto esecutivo degli interventi e del monitoraggio ante *operam*, acquisizione delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per la cantierabilità delle opere e degli impianti connessi;

acquisizione di aree interessate dagli interventi e dalle cantierizzazioni;

sottoscrizione di accordi bonari con le proprietà delle aziende interferenti con le aree interessate all'intervento ferroviario;

acquisizione, qualifica ed allestimento dei cantieri operativi, degli impianti tecnici connessi e siti di cava necessari alla realizzazione degli interventi suddetti.

Il finanziamento di tali attività in via anticipata rispetto alla restanti opere della tratta diventa parte integrante del progetto preliminare e del relativo piano finanziario.

La relativa spesa ammonta a 80 milioni di euro.

3. *Attività necessarie a ridurre il rischio di allungamento dei tempi laddove il processo progettuale e realizzativo presenta elementi di indeterminatezza in quanto comprendente atti e procedure di competenza di EELL e/o di Terzi.*

Per conseguire gli obiettivi sopra riportati risultano necessarie le seguenti tipologie di attività:

risoluzione delle interferenze con i siti inquinati critici; l'attività include l'acquisizione, per via bonaria delle aree, il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica, l'espletamento delle eventuali procedure autorizzative, l'avvio delle attività di messa in sicurezza e/o bonifica;

risoluzione delle interferenze con i siti archeologici critici;

acquisizione, qualifica ed allestimento di ogni ulteriore sito di cava così come previsto nel progetto preliminare.

Il finanziamento di tali attività in via anticipata rispetto alla restanti opere della tratta diventa parte integrante del progetto preliminare e del relativo piano finanziario.

La relativa spesa ammonta a 40 milioni di euro.

4. *Attività propedeutiche ai lavori per assicurarne l'inizio efficiente fin dalla stipula dell'atto integrativo, con riduzione dei così detti «tempi di avviamento».*

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra riportati risultano necessarie le seguenti tipologie di attività:

bonifica di ordigni bellici lungo tutta la tratta;

cantierizzazione delle aree relative al viadotto Gardesana;

rimozione delle ulteriori interferenze comuni al raccordo autostradale Ospitaletto — Poncarale - Montichiari;

acquisizione delle aree lungo l'intera tratta interessate da lavori critici.

Il finanziamento di tali attività in via anticipata rispetto alla restanti opere della tratta diventa parte integrante del progetto preliminare e del relativo piano finanziario.

La relativa spesa ammonta a 280 milioni di euro.

04A05844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, firmato a Tirana il 10 maggio 2002.

Il giorno 30 aprile 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, firmato a Tirana il 10 maggio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 novembre 2003, n. 338, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2003.

In conformità all'art. 20, l'Accordo entra in vigore il giorno 1º giugno 2004.

04A05880

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, firmato a Città del Capo il 13 marzo 2002.

Il giorno 25 febbraio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, firmato a Città del Capo il 13 marzo 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 312 del 24 ottobre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 18 novembre 2003.

Conformemente al suo art. 9, l'Atto internazionale sopra citato è entrato in vigore alla data dell'11 maggio 2004.

04A05881

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2226
Yen giapponese	136,19
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,66550
Corona svedese	9,1475
Franco svizzero	1,5260
Corona islandese	87,62
Corona norvegese	8,1910
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,58360
Corona ceca	31,401
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,79
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6625
Lira maltese	0,4258
Zloty polacco	4,6584
Leu romeno	40806
Tallero sloveno	239,1600
Corona slovacca	39,920
Lira turca	1861333
Dollaro australiano	1,7585
Dollaro canadese	1,6611
Dollaro di Hong Kong	9,5318
Dollaro neozelandese	1,9567
Dollaro di Singapore	2,0932
Won sudcoreano	1423,66
Rand sudafricano	7,9160

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05922

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto 19 gennaio 2004, recante: «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per interventi di concessione di anticipazioni finanziarie, per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese, di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2004, alla pag. 37, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004, ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 46».

04A05865

Comunicato relativo al decreto 19 gennaio 2004, recante: «Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai quali concedere anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004, alla pag. 60, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004, ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 47».

04A05866

MINISTERO DELLA SALUTE

Procedura centralizzata europea relativa alla specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis OR inac»

Provvedimento n. 73 del 4 maggio 2004

Oggetto del provvedimento: NOBILIS OR INAC.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l. via Walter Tobagi 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni autorizzate:

EU/2/02/036/001 - emulsione iniettabile da 250 ml - 1000 dosi - AIC n. 103073019;

EU/2/02/036/002 - emulsione iniettabile da 500 ml - 2000 dosi - AIC n. 103073021.

Indicazioni: immunizzazione nei confronti dell'Ornithobacterium rhinotracheale sierotipo A.

Specie destinazione: Broiler.

Tempi sospensione: zero giorni.

Utilizzo in gravidanza e allattamento: non utilizzare in animali in ovodeposizione.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità: quindici mesi - utilizzare immediatamente dopo la prima apertura.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 24 gennaio 2003 n. C (2003) 401, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05774

Procedura centralizzata europea relativa alla specialità medicinale per uso veterinario «Novem 5 mg/ml»

Provvedimento n. 74 del 4 maggio 2004

Specialità medicinale NOVEM 5 MG/ML iniettabile per bovini.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - 55216 Ingelheim/Rhein - Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/042/001 - flacone iniettabile 5 mg/ml da 100 ml - A.I.C. n. 103668012;

EU/2/04/042/002 - 12 flaconi iniettabili 5 mg/ml da 100 ml - A.I.C. n. 103668024.

Indicazioni: nei bovini per infezioni respiratorie acute.

Non usare in gravidanza o in lattazione.

Specie destinazione: bovini (vitelli e giovani bovini).

Tempi sospensione: bovini (carne e visceri quindici giorni).

Utilizzo in gravidanza e allattamento: la sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità: tre anni e ventotto giorni dopo la prima apertura.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 2 marzo 2004 n. C (2004)737, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05776

Procedura centralizzata europea della specialità medicinale per uso veterinario «Novem 20 mg/ml»

Provvedimento n. 75 del 4 maggio 2004

Specialità medicinale NOVEM 20 mg/ml iniettabile per bovini e suini.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - 55216 Ingelheim/Rbein - Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/042/003 - flacone iniettabile 20 mg/ml da 50 ml - A.I.C. n. 103669014;

EU/2/04/042/004 - flacone iniettabile 20 mg/ml da 100 ml - A.I.C. n. 103669028.

Indicazioni:

nei bovini per infezioni respiratorie acute, diarrea, mastiti acute;

nei suini per disturbi locomotori, claudicazione, infiammazione e sindrome mastite-metrite-agalassia.

Specie destinazione: bovini e suini.

Tempi sospensione:

bovini:

carne e visceri quindici giorni;

latte cinque giorni;

suini: carne e visceri cinque giorni.

Utilizzo in gravidanza e allattamento:

bovini: può essere usato durante la gravidanza;

suini: può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità: tre anni e ventotto giorni dopo la prima apertura.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 2 marzo 2004 n. C (2004)737, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Phosphorum B 12».

Provvedimento n. 80 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario PHOSPHORUM B 12 soluzione iniettabile.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100106018.

Titolare A.l.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica materiale primario di confezionamento (tappo perforabile).

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la sostituzione del tappo perforabile in gomma butilica per iniezioni di tipo II con un tappo in gomma clorobutilica grigia per iniezioni di tipo I.

Validità: la validità è di ventiquattro mesi in confezione integra.

Dopo la prima apertura del flacone, consumare immediatamente.

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05777

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di cui alla determina n. 1/04 dei coordinatori dei dipartimenti e dei servizi

Con il presente avviso si comunica che con determina n. 1/04 del 27 maggio 2004 dei coordinatori dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono state stabilite le disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 119.

Le responsabilità dei singoli procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS sono assegnate secondo quanto indicato nell'allegato alla suddetta determinazione.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 118/04/CONS, è istituito un Comitato di coordinamento formato dai coordinatori dei dipartimenti e dei servizi unitamente al direttore del servizio giuridico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 118/04/CONS il termine di conclusione dei procedimenti è di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

La determina n. 1/04 è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile sul sito web dell'Autorità, www.agcom.it

04A05903

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 268 del 17 maggio 2004. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
277VR	The Swan di Turatti Alessandro	VR via S. Paolo, 7/B
261VR	Flash2 di De Togni Giorgio	S. Giovanni Lupatoto VR via Bellette, 26
148VR	Bezzerri gioielli S.r.l.	VR via Roma, 32
260VR	Gioielleria S.G. di Scavazza Gino	Cologna Veneta VR C.so Guà Dea Piccini, 2
221VR	Santi Enrica	VR via Unità d'Italia, 77
275VR	Dhunna Gold laboratorio orafo artigianale di Kumar Ashok	S. Bonifacio VR via Casotti, 7
240VR	Laboratorio orafo Meneghini Sas di Fedrizzi	VR via Laghetto Squarà 1/A

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 268 del 17 maggio 2004. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
227VR	The Swan di Turatti Alessandro	Verona	1

04A05882

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401132/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.